



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio I
Codice sito: 4.1./2009/25

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0003566 P-2.17.4.1
del 04/08/2009



4122269

Al Ministro per la semplificazione normativa
- Gabinetto
- Ufficio Legislativo

Al Ministero dell'interno
- Gabinetto
- Ufficio Legislativo

Al Ministro delle riforme per il federalismo
- Gabinetto
- Ufficio Legislativo

Al Ministro per i rapporti con le regioni
- Gabinetto
- Ufficio Legislativo

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Gabinetto

Al Ministro per la pubblica Amministrazione e
innovazione
- Gabinetto
- Ufficio Legislativo

Alla Segreteria della Conferenza stato-città ed
autonomie locali

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome
CINSEDO

c/o

All'Assessore della Regione Siciliana
Coordinatore Commissione affari istituzionali

All'Assessore della Regione Emilia Romagna,
Coordinatore Vicario Commissione
affari istituzionali

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCCEM



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

e p.c.

Alla presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi

LORO SEDI

Oggetto: Schema di disegno di legge recante individuazione delle funzioni fondamentali delle Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati.

Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso, con nota pervenuta in data 3 agosto 2009, ai fini dell'acquisizione del parere da parte della Conferenza Unificata, il disegno di legge in oggetto specificato, approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare il 15 luglio 2009.

In riferimento all'oggetto, questo Ufficio, comunicherà quanto prima, la data di convocazione della riunione tecnica per l'avvio della relativa istruttoria.

Si precisa, infine, che il testo del citato provvedimento sarà disponibile sul sito www.unificata.it.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANI E FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI, SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORDINAMENTO E CARTA DELLE AUTONOMIE LOCALI

CAPO I
Principi generali

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 114, primo comma, della Costituzione, e in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione medesima, individua e disciplina le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. Ne favorisce l'esercizio in forma associata, al fine di razionalizzarne le modalità di esercizio, di favorirne l'efficienza e l'efficacia e di ridurre i costi. Disciplina il procedimento per la razionalizzazione delle circoscrizioni provinciali, sulla base di parametri oggettivi.
2. La presente legge prevede inoltre:
 - a) la soppressione di enti e organismi che operano in ambito locale e regionale, disponendo altresì che le funzioni da questi già esercitate spettino ad uno degli enti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione;
 - b) la modifica della composizione dei Consigli e delle Giunte degli enti locali, prevedendo una significativa riduzione del numero di consiglieri ed assessori;
 - c) la definizione e la disciplina di piccoli Comuni;
 - d) la modifica delle funzioni del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale;
 - e) disposizioni attuative dell'articolo 118 della Costituzione, nel rispetto dei principi fissati da tale norma;
 - f) la razionalizzazione e la soppressione di enti e strutture pubbliche;
 - g) modifiche inerenti ai Direttori generali degli enti locali;

- h) la modifica delle norme relative ai controlli negli enti locali, al fine di assicurare la piena responsabilizzazione degli amministratori e dei dipendenti.

CAPO II

Funzioni fondamentali

Art. 2

(Funzioni fondamentali dei Comuni)

1. Sono funzioni fondamentali dei Comuni:

- a) la normazione sulla organizzazione e lo svolgimento delle funzioni;
- b) la programmazione e la pianificazione delle funzioni spettanti;
- c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;
- d) il controllo interno;
- e) la gestione finanziaria e contabile;
- f) la vigilanza ed il controllo nelle aree funzionali di competenza;
- g) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;
- h) il coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;
- i) la realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell'accesso alla pubblica amministrazione ai fini della localizzazione e realizzazione di attività produttive;
- j) le funzioni in materia di edilizia, compresa la vigilanza e il controllo territoriale di base;
- k) la partecipazione alla pianificazione urbanistica, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio;
- l) l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;

- m) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di pertinenza dell'ente;
- n) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;
- o) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali, l'erogazione ai cittadini delle relative prestazioni;
- p) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino alla istruzione secondaria di primo grado;
- q) la gestione e la conservazione di teatri, musei, pinacoteche, raccolte di beni storici artistici e bibliografici pubblici di interesse comunale e di archivi comunali;
- r) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;
- s) l'accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;
- t) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;
- u) la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici.

Art. 3

(Funzioni fondamentali delle Province)

1. Le funzioni fondamentali delle Province sono:

- a) la normazione sull'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni;
- b) la pianificazione e la programmazione delle funzioni spettanti;
- c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;
- d) la gestione finanziaria e contabile;
- e) il controllo interno;
- f) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito sovracomunale;
- g) la vigilanza ed il controllo nelle aree funzionali di competenza e la polizia locale;
- h) l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni ed alle forme associative;
- i) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
- j) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
- k) l'attività di previsione, la prevenzione e la pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile; la prevenzione di incidenti connessi ad attività industriali; l'attuazione di piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;
- l) funzioni di competenza in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente, ivi compresi i controlli sugli scarichi delle acque reflue e sulle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche; la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, nonché le relative funzioni di autorizzazione e controllo;
- m) la tutela e la gestione, per gli aspetti di competenza, del patrimonio ittico e venatorio;
- n) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché le funzioni di autorizzazione

e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;

- o) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- p) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresa l'edilizia scolastica, relativi all'istruzione secondaria di secondo grado;
- q) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l'impiego.

Art. 4

(Funzioni fondamentali delle Città metropolitane)

1. Le funzioni fondamentali delle Città metropolitane sono:

- a) le funzioni delle Province, di cui all'articolo 3;
- b) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- c) l'azione sussidiaria e il coordinamento tecnico-amministrativo dei Comuni;
- d) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
- e) la mobilità e la viabilità metropolitana;
- f) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
- g) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

Art. 5

(Disciplina delle funzioni fondamentali)

1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono disciplinate dalla legge statale o dalla legge regionale, secondo il riparto della competenza per materia di cui all'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

Art. 6

(Disposizione di salvaguardia)

1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 non possono essere esercitate da enti o agenzie statali o regionali. Non possono altresì essere esercitate da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui sono attribuite le medesime funzioni fondamentali.

Art. 7

(Modalità di esercizio delle funzioni fondamentali)

1. L'esercizio delle funzioni fondamentali è obbligatorio per l'ente titolare.
2. Le funzioni fondamentali dei Comuni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere da a) ad f), possono essere esercitate da ciascun Comune singolarmente o, se compatibile con la natura della funzione, in forma associata mediante la costituzione di un'unione di Comuni.
3. Le funzioni fondamentali dei Comuni, previste dall'articolo 2, comma 1, lettere da g) a u), sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti. Le funzioni fondamentali di cui al primo periodo possono essere esercitate in forma associata dagli altri Comuni.
4. I Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione di un Comune non può essere svolta da più di una forma associativa.

5. Le Province possono esercitare una o più funzioni di cui all'articolo 3 in forma associata. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla data determinata dai decreti legislativi di cui all'articolo 14.
6. La Regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni dei Comuni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da g) a u), secondo i principi di economicità, efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dai commi 2 e 3. Nell'ambito della normativa regionale i Comuni avviano l'esercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I Comuni capoluogo di Provincia e i Comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.
7. Salvo quanto previsto dalle leggi regionali, costituiscono forme associative esclusivamente la convenzione, l'unione di Comuni e l'accordo di programma di cui agli articoli 30, 32 e 34 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato Testo unico. Ogni Comune può fare parte di una sola unione di Comuni. Le unioni di Comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli Comuni.
8. All'articolo 32 del Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse, nonché la sede presso uno dei Comuni associati.

3. Lo statuto prevede il Presidente dell'unione, scelto secondo un sistema di rotazione periodica tra i Sindaci dei Comuni associati, e prevede che la Giunta sia composta esclusivamente dai Sindaci dei Comuni associati e che il Consiglio sia composto, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i

propri componenti, non superiore a quello previsto per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze.”;

b) al comma 5, è soppresso il secondo periodo.

CAPO III

Funzioni amministrative degli enti locali

Art. 8

(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione, in materia di conferimento delle funzioni amministrative alle Regioni e agli enti locali nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato)

1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane individuate dalla presente legge, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare nelle materie di cui all'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, su proposta dei Ministri dell'interno, per i rapporti con le Regioni e per le riforme per il federalismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto:
 - a) l'individuazione e il trasferimento delle restanti funzioni amministrative in atto esercitate dallo Stato o da enti territoriali che, non richiedendo l'unitario esercizio a livello statale, sono attribuite sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
 - b) l'individuazione delle funzioni che rimangono in capo allo Stato.
2. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) conferire, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, al livello diverso da quello comunale soltanto le funzioni di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

b) prevedere che tutte le funzioni amministrative residuali, non allocate ai sensi della lettera a), sono di competenza del Comune;

c) favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

d) disciplinare, nel caso in cui la titolarità delle funzioni sia attribuita ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, la data di decorrenza del loro esercizio, le procedure per la determinazione e il trasferimento contestuale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie al loro esercizio; qualora si tratti di funzioni già esercitate dallo Stato, si procede con intesa conclusa in sede di Conferenza unificata; per le funzioni già esercitate dalle Regioni o da enti locali si procede tramite intesa tra la Regione interessata e gli enti di riferimento ovvero tramite intesa in ambito regionale tra gli enti locali interessati; in ogni caso, i provvedimenti di attuazione della disciplina transitoria sono corredati della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione

sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

4. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive.
5. In relazione ai contenuti dei decreti legislativi di cui al presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi le amministrazioni statali interessate provvedono a ridurre le dotazioni organiche in misura corrispondente al personale trasferito, nonché a riordinare e a semplificare le proprie strutture organizzative ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Per quanto riguarda l'amministrazione indiretta e strumentale dello Stato si provvede, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma e ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, nel rispetto del medesimo principio previsto per le Amministrazioni statali relativamente alla riduzione delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale trasferito, nonché dei criteri di semplificazione, adeguatezza, riduzione della spesa, eliminazione di duplicazioni di funzioni rispetto alle Regioni ed agli enti locali ed eliminazione di sovrapposizioni di competenze di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 9

(Trasferimento delle risorse agli enti locali)

1. Qualora la titolarità di una funzione fondamentale sia allocata dalla presente legge ad un ente locale diverso da quello che la esercita alla

data di entrata in vigore della legge medesima, alla determinazione e al trasferimento delle risorse necessarie al loro esercizio si provvede con uno o più accordi da stipulare in sede provinciale tra gli enti locali interessati. Ove l'accordo non intervenga entro centoventi giorni, il Prefetto convoca le parti, assegna un ulteriore congruo termine e, nell'ipotesi di accertata impossibilità alla conclusione dell'accordo, adotta con proprio provvedimento le necessarie misure, tenendo informati la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno, gli altri Ministeri interessati e, per le materie di competenza legislativa regionale, le Regioni. Ciascun accordo o provvedimento prefettizio è corredato da una relazione tecnica con la quantificazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

2. I trasferimenti delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali allocate dalla presente legge a Comuni, Province e Città metropolitane ed esercitate dallo Stato alla data di entrata in vigore della presente legge sono effettuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro dodici mesi dalla medesima data, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali o, nelle materie di competenza legislativa regionale, della Conferenza Unificata.
3. Se alla data di entrata in vigore della presente legge una o più funzioni fondamentali sono esercitate da Regioni, queste ultime provvedono a trasferire all'ente locale titolare della funzione le risorse strumentali connesse all'esercizio della funzione medesima.
4. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali è subordinata all'effettivo trasferimento di risorse strumentali all'esercizio delle medesime.

Art. 10

(Funzioni esercitate dallo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione)

1. Il Governo presenta al Parlamento appositi disegni di legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per l'individuazione e il trasferimento alle Regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo stesso alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per i rapporti con le Regioni, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i ministri competenti per materia, si provvede alla determinazione, al trasferimento e alla ripartizione tra le Regioni dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali connesse all'esercizio delle funzioni trasferite.

Art. 11

(Legislazione regionale nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione)

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati nei Consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti:
 - a) adeguano la propria legislazione alla disciplina statale di individuazione delle funzioni fondamentali, nelle materie di propria competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, regolandone le modalità di esercizio;
 - b) sopprimono ed accorpano strutture, enti intermedi, agenzie od organismi comunque denominati titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con le

funzioni allocate ai Comuni e alle Province, evitando in ogni caso la duplicazione di funzioni amministrative.

2. Qualora le Regioni non provvedano entro il termine di cui al comma 1, il Governo provvede in via sostitutiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
3. Le Regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati nei Consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti:
 - a) allocano le funzioni amministrative e le relative risorse in modo organico a Comuni, Province e Città metropolitane al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;
 - b) conferiscono agli enti locali, nelle materie di propria competenza legislativa, ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, le funzioni ad esse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 10, che non richiedono di essere esercitate unitariamente a livello regionale in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione;
 - c) conferiscono agli enti locali le funzioni amministrative esercitate dalla Regione, che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale;
 - d) razionalizzano e semplificano, contestualmente all'attuazione delle lettere a), b) e c), i livelli locali, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97 e 118 della Costituzione.
4. Al fine di assicurare la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi, la legge regionale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, disciplina le ulteriori forme e le modalità di associazionismo comunale nonché le forme e le modalità di associazionismo provinciale, previo accordo con le Province, qualora sia ritenuto necessario per la dimensione ottimale dell'esercizio delle funzioni.

Art. 12

(Norma di coordinamento per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome)

1. Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla disciplina degli organi e delle funzioni degli enti locali del loro territorio, in conformità ai rispettivi statuti e nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, come si desumono anche dalla presente legge.

Art. 13

(Delega per la adozione della "Carta delle autonomie locali")

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un Codice le disposizioni statali relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per le riforme per il federalismo, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali", con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
- b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme del citato Testo unico, recepite nel Codice e nelle altre fonti statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;
- c) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da

parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, in Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.

CAPO IV

Razionalizzazione delle Province e degli Uffici decentrati dello Stato

Art. 14

(Razionalizzazione delle Province)

1. Ai fini della razionalizzazione ed armonizzazione degli assetti territoriali conseguenti alla definizione e attribuzione delle funzioni fondamentali e delle funzioni amministrative alle Province, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per i rapporti con le Regioni, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa iniziativa dei Comuni, sentite le Province e la Regione

interessate, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione delle province e la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali.

2. Nell'esercizio della delega, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione che il territorio di ciascuna Provincia abbia un'estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta;
- b) conseguente revisione degli ambiti territoriali degli Uffici decentrati dello Stato;
- c) previsione, in conformità all'articolo 133 della Costituzione, dell'adesione della maggioranza dei Comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, nonché del parere della Provincia o delle Province interessate e della Regione;
- d) previsione della soppressione di Province in base all'entità della popolazione di riferimento, all'estensione del territorio di ciascuna Provincia e al rapporto tra la popolazione e l'estensione del territorio;
- e) attribuzione ad una o più Province contigue nell'ambito della stessa Regione delle funzioni e delle corrispondenti risorse umane e strumentali della Provincia da sopprimere;
- f) individuazione di una disciplina transitoria che assicuri la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini.

3. Gli schemi di decreto di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Art. 15

(Prefetture - Uffici territoriali del Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli Uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) contenimento della spesa pubblica;
- b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
- c) individuazione delle amministrazioni periferiche escluse dal riordino;
- d) mantenimento in capo agli Uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni di competenza delle Prefetture;
- e) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo;
- f) titolarità in capo alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo di funzioni espressamente conferite e di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri Uffici;
- g) accorpamento, nell'ambito della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato le cui funzioni sono conferite all'Ufficio medesimo;
- h) garanzia della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
- i) disciplina delle modalità di svolgimento in sede periferica da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale;
- l) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e della

disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;

m) assicurazione che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, entro il 2012, nell'ambito della Strategia di Lisbona, le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo entro un congruo termine stabilito dai decreti legislativi;

n) previsione della nomina e delle funzioni dei Prefetti preposti alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, quali Commissari *ad acta* nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera m);

o) previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'Interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per la semplificazione normativa, sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'Interno, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Sono fatte le salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

Capo V

Norme di soppressione di enti e organismi

Art. 16

(Soppressioni dei difensori civici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soppressa la figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del Testo unico ad eccezione di quello delle Province. Le funzioni dei difensori civici comunali possono essere attribuite ai difensori civici della Provincia nel cui territorio rientra il relativo Comune, che assumono la denominazione di "difensori civici territoriali".
2. I difensori civici territoriali sono competenti a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. La loro competenza, in tali ambiti, riguarda le attività dell'amministrazione provinciale e comunale
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i difensori civici eletti ai sensi del citato articolo 11 e in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dalle proprie funzioni alla scadenza del proprio incarico.
4. I Comuni, con apposita convenzione con la Provincia, possono assicurare la difesa civica ai cittadini nei confronti della propria amministrazione. In tal caso, la difesa civica è attribuita ai difensori civici territoriali di cui al comma 1.

Art. 17

(Soppressione delle Comunità montane, isolate e di arcipelago)

1. A decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Comunità montane, isolate e di arcipelago costituite ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 del Testo unico. A decorrere dalla stessa data cessano dalle proprie funzioni gli organi delle Comunità montane, isolate e di arcipelago.

2. Per la successione nei rapporti giuridici in atto ivi inclusi quelli di lavoro a tempo indeterminato, si applica il primo periodo del comma 22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La Regione può attribuire con legge le funzioni già spettanti alle Comunità di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono trasferite alle Regioni le risorse dei Fondi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, destinate alle Comunità montane, secondo criteri di ripartizione definiti con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto prioritariamente del rapporto fra popolazione e servizi resi. Sono altresì trasferite alle Regioni con decreto del Ministro competente, d'intesa con la Conferenza unificata, le risorse già previste dalla normativa vigente, destinate alle comunità di cui al comma 1.

Art. 18

(Soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale)

1. Ad eccezione dei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, sono soppresse le circoscrizioni comunali di cui all'articolo 17 del Testo unico.
2. I Comuni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti alle soppressioni di cui al comma 1 con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. I Comuni succedono alle circoscrizioni soppresse in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.
3. Le soppressioni di cui al comma 1 e le disposizioni di cui al comma 2 sono efficaci per le circoscrizioni comunali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge a decorrere dalla cessazione dei rispettivi organi in carica alla medesima data.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti possono essere istituite circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune. In ogni caso, le circoscrizioni di decentramento di cui al primo periodo non possono essere composte da un numero di componenti superiore a otto nei Comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti e da un numero di componenti superiore a dodici nei Comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti. Nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, il limite del numero dei componenti di cui al secondo periodo è efficace dalla data di cessazione degli organi delle circoscrizioni in carica alla medesima data.
5. I componenti degli organi delle circoscrizioni non soppressi ai sensi del comma 1 e quelli degli organi delle circoscrizioni di nuova istituzione hanno diritto a percepire, dalla data di entrata in vigore della presente legge, esclusivamente un unico gettone di presenza, il cui ammontare è determinato ai sensi dell'articolo 82 del Testo unico per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi di appartenenza. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 82 del Testo unico, in nessun caso l'ammontare percepito può superare l'importo spettante ad un consigliere comunale.
6. Sono abrogati i commi 1, 3 e 5 dell'articolo 17 del Testo unico.

Art. 19

(Soppressione dei Consorzi tra enti locali, ivi compresi i Bacini imbriferi montani (BIM))

1. A decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi tutti i Consorzi tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni, compresi i Bacini imbriferi montani, di seguito BIM, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. A decorrere dalla stessa data cessano conseguentemente dalle proprie funzioni gli organi dei Consorzi, compresi i BIM. Sono esclusi dalla soppressione i Consorzi che alla data di

entrata in vigore della presente legge, gestiscono uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del Testo unico.

2. Le Regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, possono conferire con propria legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni già spettanti a tutti i Consorzi fra gli enti locali, compresi i BIM, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Le Regioni disciplinano gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 con riguardo al trasferimento e alla ripartizione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed assicurano che i trasferimenti avvengano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I Comuni, le Province, o le Regioni, succedono a tutti i Consorzi soppressi, compresi i BIM, in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

3. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio alla Regione.

4. Le Regioni stabiliscono altresì i criteri per la determinazione delle modalità di riparto del sovracanone tra i Comuni costituenti il soppresso Consorzio del BIM ed adottano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando duplicazione di opere e di interventi.

Art. 20

(Razionalizzazione dei Consorzi di bonifica)

1. Sono abrogati gli articoli 862 e 863 del Codice civile e gli articoli da 54 a 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.

2. Le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riordinano i Consorzi di bonifica e quelli di miglioramento fondiario,

mediante accorpamento o soppressione dei Consorzi esistenti, anche in base all'intesa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ove compatibile con i vincoli di finanza pubblica. Le Regioni possono attribuire ai predetti Consorzi anche la personalità di diritto pubblico.

3. Qualora, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni non abbiano provveduto a riordinare i Consorzi esistenti ai sensi del comma 2, tali Consorzi sono soppressi. Non è obbligatorio il riordino di cui al comma 2 per le Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già proceduto al riordino ai sensi dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 2008, n. 31.

4. Nel caso di soppressione dei Consorzi in base al comma 3, primo periodo, o comunque, nel caso in cui le Regioni abbiano disposto la soppressione dei Consorzi esistenti, le Regioni medesime provvedono ad attribuire le funzioni già esercitate dai Consorzi di bonifica e da quelli di miglioramento fondiario sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, disciplinando altresì il trasferimento e la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Gli enti titolari delle funzioni per effetto del presente comma succedono ai Consorzi di bonifica in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

5. In caso di accorpamento ai sensi del comma 2 dei Consorzi esistenti, le Regioni attribuiscono le funzioni già esercitate dai Consorzi accorpati agli enti istituiti a seguito e per effetto dell'accorpamento. Le Regioni disciplinano altresì il trasferimento agli enti istituiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali degli enti accorpati. Gli enti titolari delle funzioni per effetto del presente comma succedono ai Consorzi accorpati in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

Art. 21

(Potere sostitutivo)

1. In caso di mancata attuazione da parte delle Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di quanto previsto dagli articoli 19, comma 4, e 20, commi 4 e 5, il Governo può esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

CAPO VI

Organi degli enti locali

Art. 22

(Composizione dei Consigli)

1. L'articolo 37 del Testo unico è sostituito dal seguente:

“Art. 37 (Composizione dei Consigli) 1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e:

- a) da 40 membri nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- b) da 35 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti;
- c) da 30 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore a 100.001 abitanti, siano capoluoghi di Provincia;
- d) da 15 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000;
- e) da 10 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti;
- f) da 8 membri nei Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti;
- g) da 6 membri nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

2. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e:
 - a) da 30 membri nelle Province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
 - b) da 24 membri nelle Province con popolazione residente compresa tra 700.001 e 1.400.000 abitanti;
 - c) da 18 membri nelle Province con popolazione residente compresa tra 300.000 e 700.000 abitanti;
 - d) da 12 membri nelle altre Province.
3. Il Presidente della Provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera Provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Art. 23

(Composizione delle Giunte)

1. Il comma 5 dell'articolo 47 del Testo unico è sostituito dal seguente:

"5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le Giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

 - a) non superiore a 2 nei Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti; non superiore a 3 nei Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 30.000 abitanti; non superiore a 5 nei Comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei Comuni capoluoghi di Provincia con popolazione inferiore a 100.001 abitanti; non superiore a 9 nei Comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti e non superiore a 10 nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
 - b) non superiore a 3 per le Province a cui sono assegnati 12 consiglieri; non superiore a 4 per le Province a cui sono assegnati 18 consiglieri; non

superiore a 6 per le Province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per quelle a cui sono assegnati 30 consiglieri.”.

Art. 24

(Efficacia delle norme sulla composizione degli organi)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 sono efficaci a decorrere dalla data di cessazione dei mandati degli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25

(Organi)

1. All'articolo 36, comma 1, del Testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei Comuni con popolazione non superiore a 1.000 abitanti sono organi il Consiglio e il Sindaco, il quale può delegare l'esercizio di proprie funzioni a singoli consiglieri.”.

Art. 26

(Attribuzioni dei Consigli)

1. All'articolo 42, comma 2, lettera a), del Testo unico, sono soppresse le seguenti parole: “salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi”.
2. All'articolo 42, comma 2, del Testo unico, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
“a-bis) dotazioni organiche dell'ente, delle aziende speciali e delle società controllate non quotate nei mercati regolamentati;”.
3. All'articolo 42, comma 2, del Testo unico, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
“b-bis) nomina degli organismi di valutazione e controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;”.

4. All'articolo 42, comma 2, lettera f), del Testo unico, le parole: "con esclusione della" sono sostituite dalle seguenti: "inclusa la".

5. All'articolo 42, comma 2, del Testo unico, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"g-bis) ricapitalizzazioni di società partecipate e finanziamenti da parte dei soci alle medesime;".

6. All'articolo 48 del Testo unico è abrogato il comma 3.

7. All'articolo 42, comma 2, del Testo unico, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

"m-bis) approvazione, entro il 31 gennaio antecedente alla scadenza del mandato consiliare, del documento di verifica conclusiva delle linee programmatiche di cui al comma 3 e all'articolo 46, comma 3;".

8. All'articolo 44 del Testo unico, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il Consiglio, secondo le modalità previste dal relativo regolamento, al fine di acquisire elementi di valutazione in relazione alle deliberazioni da adottare, può disporre l'audizione di personalità particolarmente esperte.".

CAPO VII

Norme in materia di piccoli Comuni

Art. 27

(Definizione di piccoli Comuni)

1. Ai fini del presente capo per piccoli Comuni si intendono i Comuni con popolazione residente pari o inferiore a cinquemila abitanti.

2. La popolazione di cui al comma 1 è calcolata ogni cinque anni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica. In sede di prima applicazione, ai fini di cui al comma 1 è considerata la popolazione calcolata alla fine del penultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.

Art. 28

(Misure organizzative a favore dei piccoli Comuni)

1. In conformità con l'articolo 10, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nei piccoli Comuni le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile, secondo quanto disposto dal regolamento comunale le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale compete il lavoro da realizzare. In ogni caso, il responsabile del procedimento deve essere un dipendente di ruolo o a tempo determinato, anche in base a convenzione, secondo la normativa vigente.

Art. 29

(Semplificazione documenti finanziari e contabili)

1. Per i piccoli Comuni, i documenti contabili relativi al bilancio annuale ed al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del Testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al Titolo VI della Parte seconda del Testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Per i piccoli Comuni è facoltativa l'applicazione dell'articolo 229 del Testo unico. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione ed un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del Testo unico.

Capo VIII

Patto di stabilità interno

Art. 30

(Disposizioni concernenti il patto di stabilità interno)

1. Le regole del patto di stabilità interno sono definite con riferimento al saldo finanziario, espresso in termini di cassa e di competenza, calcolato in coerenza con le regole stabilite dalla normativa in materia di contabilità e finanza pubblica e assumendo quale base di riferimento per l'individuazione degli obiettivi un arco temporale triennale.
2. In caso di mancato raggiungimento in un determinato anno degli obiettivi di cui al comma 1, la differenza tra l'obiettivo programmatico e il risultato realizzato viene recuperata entro il triennio successivo, con esclusione dell'ultimo anno del mandato elettorale. Lo scostamento tra l'obiettivo e il risultato si cumula agli obiettivi annuali degli anni del triennio successivo e a tal fine gli enti interessati rideterminano gli obiettivi dell'anno o degli anni in cui intendono procedere al recupero e provvedono a darne evidenziazione nel prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici relativo a ciascun anno del triennio. Nel corso del medesimo triennio non sono ammessi ulteriori scostamenti dall'obiettivo programmatico stabilito per ciascun anno del triennio stesso.
3. Qualora i comparti dei Comuni e delle Province evidenzino il rispetto del patto di stabilità interno per un determinato anno, gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità in tale esercizio possono, nell'anno successivo, ridurre il concorso alla manovra di finanza pubblica per un importo pari ad una percentuale dell'eccedenza, registrata nell'anno precedente fra il risultato conseguito e l'obiettivo assegnato, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

4. Il mancato conseguimento degli obiettivi annuali individuati a seguito della rimodulazione di cui al comma 2 comporta l'applicazione, nell'anno successivo, delle sanzioni previste dalla legislazione vigente ed è equiparato ad ogni effetto all'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione della procedura prevista dal comma 3 del medesimo articolo. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nel caso in cui non sia possibile procedere al recupero in quanto in presenza dell'ultimo anno del mandato elettorale.

CAPO IX

Direttore generale degli enti locali

Art. 31

(Direttore generale degli enti locali)

1. All'articolo 108 del Testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo del comma 1, le parole: "superiore ai 15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "superiore ai 65.000 abitanti";
 - b) al primo periodo del comma 3, le parole: "inferiore ai 15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore ai 65.000 abitanti" e le parole: "i 15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "i 65.000 abitanti".

Capo X

Controlli

Art. 32

(Disposizioni in materia di controlli negli enti locali)

1. L'articolo 49 del Testo unico è sostituito dal seguente:
- "Art. 49 (*Pareri dei responsabili dei servizi*) 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto

di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.”.

2. L'Articolo 147 del Testo unico è sostituito dai seguenti:

“Art. 147 (*Tipologia dei controlli interni*) 1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:

- a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
- d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno, mediante un'assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi. L'organo esecutivo approva con propria deliberazione ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari, da attuarsi con cadenza trimestrale. Le verifiche

periodiche valuteranno l'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente;

e) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi ed obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'ente.

2. Le lettere d), e) e f) del comma 1 si applicano solo ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle Province.

3. I controlli interni sono organizzati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Partecipano all'organizzazione dei controlli interni il Segretario comunale e provinciale, il Direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di staff di controllo, laddove istituite.

4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Art. 147-bis (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto da ogni responsabile di servizio ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. E' inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità

definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del Segretario in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti, gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. L'esito del controllo di cui al comma 2 è trasmesso periodicamente, a cura del Segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.

Art. 147-ter (Controllo strategico) 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale definisce secondo la propria autonomia organizzativa metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

2. L'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al Consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definirsi con il proprio regolamento di contabilità in base a quanto previsto dallo Statuto.

Art. 147-quater (Controlli sulle società partecipate) 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, ed organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra ente proprietario e

società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo competenza economica.

Art. 147-*quinquies* (*Controllo sulla qualità dei servizi*) 1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati riguarda sia i servizi erogati direttamente dall'ente, sia i servizi erogati tramite società partecipate o in appalto ed è svolto secondo modalità definite in base all'autonomia organizzativa dell'ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'utente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini.

Art. 147-*sexies* (*Ambito di applicazione*) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 147-*quater* e 147-*quinquies* costituiscono obbligo solo per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le Province.”.

3. L'articolo 151 del Testo unico è sostituito dal seguente:

“Art. 151 (*Principi in materia di contabilità*) 1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.

3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
 4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
 5. Nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle Province, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di congruità, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Con il parere di congruità, il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, il comprovato confronto competitivo, tenuto anche conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e all'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
 6. Il parere di congruità è rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.
 7. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
 8. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
 9. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.”.
4. L'articolo 169 del Testo unico è sostituito dal seguente:
- “Art. 169 (*Piano esecutivo di gestione*) 1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima

dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando le attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i quali garantiscono comunque, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie.

4. La rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati è deliberata dall'organo esecutivo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Unioni di Comuni.”.

5. Gli articoli 196, 197, 198 e 198-bis del Testo unico sono sostituiti dal seguente:

“Art. 196 (*Controllo di gestione*) 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dai propri statuti e regolamenti di contabilità.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

3. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle Province, dei Comuni, delle Unioni dei Comuni e delle Città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e nelle Unioni di Comuni, il controllo di gestione è affidato al

responsabile del servizio economico-finanziario o, in assenza, al Segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.

4. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:

- a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato;
- b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

5. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

6. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali.

7. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione dei controlli di gestione fornisce con cadenza periodica e con modalità definite secondo la propria autonomia organizzativa le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. Il resoconto annuale finale del predetto controllo è trasmesso anche alla Corte dei Conti.

8. I revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio dell'ente locale, salvo diversa disposizione statutaria.”.

Art. 33

(Revisione economico-finanziaria)

1. Il comma 2 dell'articolo 234 del Testo unico è sostituito dai seguenti:

"2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:

- a) tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- b) tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'amministrazione dell'Interno e dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e con l'Istituto dei revisori dei conti.".

2. Al comma 3 dell'articolo 234 del Testo unico le parole: "15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 abitanti".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 234 del Testo unico è inserito il seguente:

"3-bis. Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata, secondo i criteri definiti dallo Statuto, ad un revisore unico o, a parità di oneri, ad un collegio composto di tre membri. In mancanza di definizione statutaria la revisione è affidata ad un solo revisore.".

4. Al comma 2 dell'articolo 236 del Testo unico, sono soppresse le seguenti parole: "dai membri dell'organo regionale di controllo,".

5. All'articolo 239 del Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

- 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- 2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;
- 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
- 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
- 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;”;

b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

“c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta ed indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;”;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

“1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.”;

d) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente;"

CAPO XI

Abrogazioni

Art. 34

(Abrogazioni)

1. Al Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) gli articoli 11, 27, 28, 29 e 35 sono abrogati;
- b) all'articolo 31:
 - 1) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: "e l'esercizio associato di funzioni";
 - 2) al comma 7 è soppressa la parola: "funzioni";
 - 3) il comma 8 è abrogato;
- c) sono abrogate, limitatamente ai Consorzi quali forme di gestione associata di funzioni tra enti locali, le disposizioni contenute nei seguenti articoli: 2, comma 2, 58, 60, 77, 79, 82, 86, 140, 141, 142, 146, 194, 207 e 273;
- d) all'articolo 2, comma 1, le parole: "le Comunità montane, le Comunità isolate" sono soppresse;
- e) all'articolo 4, comma 3, le parole: "ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "ai Comuni e alle Province";
- f) all'articolo 58, comma 1, le parole: ", Presidente degli organi delle Comunità montane" sono soppresse;
- g) all'articolo 66, comma 1, le parole: "di Presidente o di assessore della Comunità montana" sono soppresse;
- h) all'articolo 77, comma 2, le parole: "i Presidenti, i consiglieri e gli assessori delle Comunità montane," sono soppresse;
- i) all'articolo 79:
 - 1) al comma 1, le parole: "delle Comunità montane" sono soppresse;
 - 2) al comma 2, le parole: "ai Presidenti delle Comunità montane" sono soppresse;

- 3) al comma 3, le parole: "delle Comunità montane" sono soppresse;
- 4) al comma 4, le parole: "delle Comunità montane" e le parole: "Presidenti delle Comunità montane" sono soppresse;
- j) all'articolo 81, comma 1, le parole: "i Presidenti delle Comunità montane" sono soppresse;
- k) all'articolo 82:
 - 1) al comma 1, le parole: "il Presidente della Comunità montana" e le parole: "delle Comunità montane" sono soppresse;
 - 2) al comma 2, le parole: "e delle Comunità montane" sono soppresse;
 - 3) al comma 8, lettera c), le parole: "delle Comunità montane" e le parole: "o alla popolazione montana della Comunità montana" sono soppresse;
- l) all'articolo 86:
 - 1) al comma 1, le parole: "per i Presidenti di Comunità montane," sono soppresse;
 - 2) al comma 4, le parole: "le Comunità montane," sono soppresse;
- m) all'articolo 137, comma 3, le parole: "allargata ai rappresentanti delle Comunità montane" sono soppresse;
- n) all'articolo 142, comma 1, le parole: "e delle Comunità montane" sono soppresse;
- o) all'articolo 156, comma 2,
 - 1) al primo periodo, le parole: "ovvero secondo i dati dell'Uncem per le Comunità montane" sono soppresse;
 - 2) al secondo periodo, le parole: "le Comunità montane e" sono soppresse;
- p) all'articolo 162, comma 6, il terzo periodo è soppresso a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;

- q) all'articolo 165, il comma 4 è abrogato a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ;
- r) all'articolo 169, comma 3, le parole: "e per le Comunità montane" sono soppresse;
- s) all'articolo 175, comma 6, il secondo periodo è soppresso;
- t) all'articolo 197, comma 1, le parole: "delle Comunità montane," sono soppresse;
- u) all'articolo 204, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
- v) all'articolo 206, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
- w) all'articolo 207, comma 1, le parole: "nonché dalle Comunità montane di cui fanno parte" sono soppresse;
- x) all'articolo 208, comma 1, lettera b), le parole: ", le Comunità montane" sono soppresse;
- y) all'articolo 222, comma 1, le parole: "e per le Comunità montane ai primi due titoli" sono soppresse;
- z) all'articolo 224, comma 1, le parole: ", del Sindaco metropolitano e del Presidente della Comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "e del Sindaco metropolitano";
- aa) all'articolo 234, comma 3, le parole: "e nelle Comunità montane" e le parole: "o dall'assemblea della Comunità montana" sono soppresse;
- bb) all'articolo 236, comma 2, le parole: ", delle Comunità montane" sono soppresse;
- cc)all'articolo 238, comma 1, le parole: "e le Comunità montane ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti" sono soppresse;
- dd) all'articolo 241, comma 5, le parole: "al revisore della Comunità montana ed" e le parole: ", rispettivamente, al Comune totalmente montano più popoloso facente parte della Comunità stessa ed" sono soppresse;
- ee) all'articolo 242, comma 3, le parole: "Le norme di cui al presente capo si applicano a Comuni, Province e Comunità montane" sono

sostituite dalle seguenti: "Le norme di cui al presente capo si applicano a Comuni e Province".

2. Sono altresì abrogate le norme che alla data di entrata in vigore della presente legge disciplinano gli enti soppressi in base alla legge medesima.
3. Sono abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La piena attuazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione rappresenta un'esigenza ormai indifferibile. Questa affermazione è tanto più avvertita con riferimento all'assetto degli enti locali ed alle loro funzioni.

Nel corso del dibattito parlamentare sul disegno di legge di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione è stata a più riprese sottolineata la necessità che si giunga ad una compiuta definizione a regime delle diverse funzioni degli enti locali, cui – tra l'altro – la legge n. 42 del 2009 ricollega distinte forme di finanziamento.

Più in generale occorre assicurare che all'attribuzione delle funzioni si accompagni il superamento di ogni forma di sovrapposizione tra diversi livelli di governo e organismi, oltre che lo snellimento e la razionalizzazione complessivi del nostro apparato amministrativo locale.

Al tempo stesso questo processo non può non interessare anche l'articolazione dell'amministrazione statale, a partire proprio dalle sue articolazioni periferiche.

Il presente disegno di legge intende dunque assicurare piena attuazione delle disposizioni del Titolo V sugli enti locali, perseguendo una efficiente allocazione delle funzioni, razionalizzando nel complesso l'apparato pubblico locale, riducendo le spese complessive.

L'**articolo 1** definisce le finalità e l'oggetto del disegno di legge, il quale è indirizzato principalmente ad individuare le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, affrontando in tal modo una delle più importanti questioni legate all'attuazione del riformato Titolo V della Parte II della Costituzione. La cornice in cui l'articolato si muove è infatti quella dell'articolo 114, primo comma, della Carta costituzionale, il quale è strettamente connesso alla disciplina legislativa prevista da altra norma costituzionale, quella dell'articolo 117, secondo comma, lett. p), in base alla quale spetta alla legislazione esclusiva statale la definizione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

Oltre a tale obiettivo, al quale va riconosciuto un carattere strategico ai fini del funzionamento degli enti, il disegno di legge si propone di razionalizzare le modalità di esercizio delle funzioni, di favorirne l'efficienza e l'efficacia e di ridurre i costi, ricorrendo all'esercizio delle stesse in forma associata.

La disposizione introduttiva in esame elenca, inoltre, gli ulteriori obiettivi (tutti di vasto respiro ed iscritti nel quadro di una profonda rivisitazione dell'apparato pubblico locale in chiave di efficienza, efficacia e contenimento della spesa): la razionalizzazione e la soppressione di enti, organismi e strutture pubbliche; la riduzione del numero dei consigli e dei componenti delle giunte; la definizione e le semplificazioni per i piccoli Comuni; l'individuazione e l'allocazione delle funzioni amministrative, in attuazione dell'art. 118 Cost. Vanno nella medesima direzione anche le disposizioni relative alla modifica delle funzioni del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale, la modifica della disciplina dei Direttori generali degli enti locali, la riscrittura delle norme

sui controlli, indirizzate con più decisione ad assicurare la piena responsabilizzazione degli amministratori e dei dipendenti.

Con l'**articolo 2** il disegno di legge inaugura il Capo II, rubricato "*Funzioni fondamentali*", e definisce le funzioni fondamentali dei Comuni, individuandole nominativamente. Parimenti, i successivi **articoli 3 e 4** del disegno di legge individuano le funzioni fondamentali rispettivamente delle Province e delle Città metropolitane (per queste ultime le funzioni fondamentali sono coincidenti in parte con quelle provinciali e integrate con altre fra cui la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali, l'azione sussidiaria e il coordinamento tecnico-amministrativo dei Comuni, la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale).

L'**articolo 5** rinvia alla legge statale o regionale la disciplina delle funzioni fondamentali, nel rispetto del riparto delle competenze per materia, dettato dall'art. 117 della Costituzione.

Emerge quindi dall'insieme delle norme una definizione organica delle competenze, che delimita e chiarisce i rispettivi ambiti, ponendo le basi per stabilire le rispettive responsabilità e superare definitivamente sovrapposizioni e duplicazioni di apparati, alla radice di tanti sprechi. A tali fini è indirizzata anche la disposizione di salvaguardia contenuta nell'**articolo 6** del disegno di legge, la quale è volta ad impedire che le funzioni fondamentali definite negli articoli precedenti possano essere esercitate da livelli diversi da quelli in cui sono allocate, a partire dal divieto di esercizio da parte del livello statale o regionale.

Le disposizioni contenute nell'**articolo 7** dettano regole e principi necessari per perseguire l'effettività dell'esercizio delle funzioni. Con riguardo ai Comuni, prevede che le funzioni più direttamente legate alla gestione del territorio dal punto di vista dei servizi, dell'economia in senso lato (commercio, attività produttive), dell'urbanistica e dell'edilizia, del sistema scolastico, della sicurezza urbana e sanitaria, della polizia municipale e della tenuta dell'anagrafe e stato civile (cfr. le funzioni fondamentali elencate nelle lettere da g) ad u) del comma 1) dell'articolo 2), dovranno obbligatoriamente essere esercitate in forma associata da parte dei Comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti, mentre i Comuni che superano tale soglia potranno comunque decidere di ricorrere all'esercizio associato. Spetta alla legge regionale, nell'ambito delle materie di propria competenza, stabilire la dimensione ottimale territoriale di svolgimento delle predette funzioni dei Comuni, secondo i principi di economicità, efficienza e di riduzione delle spese, facendo salvi comunque dall'obbligo associativo i Comuni capoluogo di Provincia e i Comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000. Per l'esercizio delle restanti funzioni fondamentali, indicate nelle lettere da a) a f) del comma 1, in ragione della loro natura politica e di alta amministrazione (si pensi, ad esempio, alla funzione normativa, a quella di programmazione e di pianificazione o di gestione finanziaria e controllo interno), non è invece previsto alcun obbligo di associazione ma, se l'esercizio stesso è compatibile

con la natura della funzione, è consentito lo svolgimento in forma associata, mediante la costituzione di un'Unione di Comuni. La norma specifica inoltre che, salvo quanto previsto dalle leggi regionali, costituiscono forme associative esclusivamente la convenzione, l'Unione di Comuni e l'accordo di programma. Il comma 8 disciplina, poi, l'atto costitutivo e lo statuto delle unioni, nonché le cariche di Presidente e di componente delle Giunte e dei consigli delle medesime unioni.

L'articolo 8 reca disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, primo e secondo comma, in materia di conferimento delle funzioni amministrative alle Regioni e agli enti locali, nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato. Il Governo è pertanto delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, uno o più decreti legislativi volti all'individuazione, oltre che delle funzioni che rimangono in capo allo Stato, delle restanti funzioni amministrative esercitate dallo Stato o da enti territoriali che, non richiedendo l'esercizio unitario, devono essere attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Nell'esercizio della delega, che non potrà non tenere conto anche di quanto previsto con specifica disposizione dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il Governo deve garantire: il conferimento al livello diverso da quello comunale solo delle funzioni di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio; la competenza del Comune su tutte le funzioni amministrative residuali; l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale; nonché, nel caso in cui la titolarità delle funzioni debba attribuirsi ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, la decorrenza del loro esercizio, le procedure per la determinazione ed il contestuale trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie al loro esercizio. E' previsto che qualora si tratti di funzioni già esercitate dallo Stato, si proceda con intesa conclusa in sede di Conferenza unificata; per le funzioni già esercitate dalle Regioni o da enti locali si procede tramite intesa tra la Regione interessata e gli enti di riferimento, ovvero tramite intesa in ambito regionale tra gli enti locali interessati.

Un'apposita relazione tecnica deve indicare la quantificazione dei beni e delle risorse necessarie, al fine di valutare la congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'esercizio delle funzioni attribuite. Gli schemi dei suddetti decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari da rendersi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. In mancanza di intesa, il Consiglio dei Ministri approva una relazione che è trasmessa alle Camere e in cui sono indicate le motivazioni del mancato perfezionamento. Qualora anche a seguito dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari il Governo non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, esso deve trasmettere alle Camere e alla stessa Conferenza Unificata una relazione nella quale indica le specifiche

motivazioni di difformità. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive. Le amministrazioni statali interessate devono provvedere a riordinare e a semplificare le proprie strutture organizzative, in una logica di semplificazione, adeguatezza, riduzione della spesa ed eliminazione di duplicazioni di funzioni e sovrapposizioni di competenze rispetto alle regioni ed agli enti locali. Sono al riguardo richiamate le disposizioni del successivo articolo 9, relativo al trasferimento di risorse agli enti locali.

L'articolo 9 è rubricato "Trasferimento delle risorse agli enti locali" e concerne le varie ipotesi di trasferimento agli enti locali delle risorse per l'esercizio delle funzioni allocate presso un ente diverso da quello che le esercita attualmente. In particolare: il comma primo dispone che, qualora la titolarità di una funzione fondamentale sia allocata ad un ente locale diverso da quello che la esercita alla data di entrata in vigore della legge, si provveda alla determinazione ed al trasferimento delle risorse necessarie con uno o più accordi da stipulare, in sede provinciale, fra gli enti interessati. Ove tale accordo non sia raggiunto entro centoventi giorni, si attribuisce al Prefetto il compito di assegnare alle parti un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente anche tale termine, il Prefetto procede con proprio provvedimento, tenendo informati la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno, i Ministeri interessati e, nelle materie di competenza regionale, anche le Regioni. Il provvedimento del Prefetto deve essere corredato da una relazione tecnica concernente la quantificazione dei beni, delle risorse finanziaria, umane, strumentali e organizzative trasferite. Il comma 2 prevede che, laddove una funzione fondamentale sia svolta oggi dallo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, si provvede al trasferimento delle risorse. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono adottati su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali o, nelle materie di competenze legislativa regionale, della Conferenza unificata. Il comma 3 rimette alle Regioni il trasferimento agli enti locali delle risorse strumentali connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali che siano, al momento dell'entrata in vigore della legge, esercitate a livello regionale. Il comma 4 subordina la decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali all'effettivo trasferimento delle risorse necessarie.

L'articolo 10 stabilisce che il Governo, previa intesa in Conferenza unificata, presenti appositi disegni di legge per l'individuazione ed il trasferimento delle funzioni amministrative ancora esercitate a livello statale pur ricadendo nelle materie di competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) o residuale regionale (art. 117, quarto comma, Cost.). Il secondo comma rimette a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per i rapporti con le Regioni, del Ministro per la Semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e

l'innovazione, sentiti i ministri competenti per materia, il trasferimento e la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali fra le Regioni.

L'articolo 11 fissa un termine di nove mesi, dall'entrata in vigore della legge, per l'adeguamento della legislazione regionale all'individuazione delle funzioni fondamentali, regolandone le modalità di esercizio. L'adeguamento avviene previo accordi stipulati nei Consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista negli Statuti o nella legislazione regionale. Il secondo comma prevede un'ipotesi di potere sostitutivo normativo dello Stato, nel rispetto dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Il terzo comma stabilisce che la legge regionale, sempre sulla base di accordi raggiunti in sede di Consiglio delle autonomie locali o altra sede di concertazione, debba allocare le funzioni amministrative e le relative risorse in modo organico agli enti locali, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di competenze (lett. a); conferire agli enti locali quelle funzioni amministrative che, ricadendo nelle materie di competenza legislativa concorrente o regionale residuale, siano state trasferite alle Regioni, ai sensi dell'art. 8, ma che non debbano essere esercitate unitariamente a livello regionale (lett. b); conferire, parimenti, agli enti locali le funzioni amministrative regionali che non necessitino di essere esercitate unitariamente a livello regionale (lett. c); razionalizzare e semplificare l'esercizio delle funzioni amministrative, nel rispetto degli articoli 97 e 118 della Costituzione. Il quarto comma rimette alla legge regionale l'obiettivo di razionalizzazione, semplificazione e contenimento dei costi, disciplinando forme e modalità di associazionismo comunale e provinciale; quest'ultimo sarà realizzato previo accordo con le province, qualora sia necessario per la dimensione ottimale per l'esercizio delle funzioni.

L'articolo 12 rappresenta la norma di coordinamento per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano. Esso prevede che la disciplina degli organi e delle funzioni degli enti locali sia stabilita in conformità con le norme degli Statuti speciali e nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, come desunti anche dalla presente proposta di legge.

L'articolo 13 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante la "*Carta delle autonomie locali*", avente il fine di riunire e coordinare sistematicamente in un Codice le disposizioni statali relative agli enti locali. Sono stabiliti i seguenti principi e criteri direttivi: coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportandovi le modifiche atte a garantire la piena coerenza logica, giuridica e sistematica della normativa; ulteriore ricognizione delle norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato Testo unico) che, recepite nel codice o in altre fonti statali, sono o rimangono abrogate, nelle materie di competenza statale (fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle Preleggi); rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Sotto il profilo procedurale, il secondo comma prevede che sullo schema di decreto legislativo debba essere

raggiunta l'intesa con la Conferenza unificata e che lo stesso sia inviato alle Camere, per un parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro quarantacinque giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Governo può procedere ugualmente all'adozione del decreto. Nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa nel termine di trenta giorni (art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997) il Governo delibera ugualmente, indicando le specifiche motivazioni per le quali l'intesa non è stata raggiunta in una relazione inviata alle Camere. Diversamente, qualora il Governo, pur avendo raggiunto l'intesa, non intenda conformarvisi, anche a seguito dei pareri parlamentari, il Governo trasmette alle Camere ed alla Conferenza unificata una relazione nella quale si precisano le ragioni della difformità. Il terzo comma prevede che il Governo possa adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al primo comma, disposizioni integrative e correttive, rispettando i medesimi principi e criteri direttivi.

L'articolo 14 contiene, al primo comma, la delega al Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per i rapporti con le Regioni, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa iniziativa dei Comuni e sentite le Province e la Regione interessate, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione delle Province e la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali.

Il secondo comma stabilisce i principi e i criteri a cui il Governo si deve attenere nella predisposizione dei decreti legislativi, prevedendo in particolare: a) che il territorio di ciascuna Provincia abbia un'estensione e comprenda una popolazione tali da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta; b) la conseguente revisione degli ambiti territoriali degli Uffici decentrati dello Stato; c) l'adesione della maggioranza dei Comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, nonché i pareri della Provincia o delle Province interessate e della Regione; d) che la soppressione di Province sia effettuata in base all'entità della popolazione di riferimento, all'estensione del territorio di ciascuna Provincia e al rapporto tra la popolazione e l'estensione del territorio; e) l'attribuzione ad una o più Province contigue, nell'ambito della stessa Regione, delle funzioni e delle corrispondenti risorse umane e strumentali della Provincia da sopprimere; f) l'individuazione di una disciplina transitoria che assicuri la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini.

Il terzo comma prevede che i decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, siano trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, e che, decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possano essere comunque adottati.

L'articolo 15 reca la disciplina delle "Prefetture - Uffici territoriali del Governo" (di seguito UTG), disponendo una delega per il Governo ad adottare, entro

ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato. I principi e i criteri direttivi afferiscono, in particolare, al contenimento della spesa pubblica; al rispetto dell'obbligo di riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni statali di cui al decreto-legge n. 112 del 2008 e ai piani operativi previsti dalle disposizioni attuative del medesimo; all'esigenza di individuare le amministrazioni periferiche escluse dal riordino; al mantenimento in capo agli UTG di tutte le funzioni di competenza delle prefetture e della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture-UTG; alla titolarità in capo alle stesse delle funzioni espressamente conferite e di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente assegnate ad altri uffici; all'accorpamento ad esse delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato le cui funzioni siano state loro conferite; alla garanzia della concentrazione di servizi comuni e funzioni strumentali da esercitarsi unitamente in un'organizzazione funzionale che sappia valorizzare le specificità tecniche e professionali; alla disciplina delle modalità di svolgimento di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale; al mantenimento dei ruoli di provenienza del personale delle strutture periferiche trasferite agli UTG e della disciplina vigente in materia di reclutamento e accesso ai titoli, nonché della dipendenza funzionale dell'Ufficio stesso o di sue articolazioni dai Ministeri di settore; alla garanzia che, per il perseguimento degli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi del 25%, da realizzarsi entro il 2012, le amministrazioni statali interessate procedano, nel termine stabilito dai decreti legislativi, all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito degli UTG; alla nomina e individuazione delle funzioni dei Prefetti preposti agli uffici stessi quali commissari ad acta nei confronti delle amministrazioni che non abbiano provveduto all'accorpamento nei termini indicati; infine, alla previsione di un decreto da adottarsi da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisca entità e modalità applicative di riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto al suddetto accorpamento. È stabilita nel dettaglio la procedura di approvazione degli schemi dei decreti legislativi ed è prevista la salvaguardia delle competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

Il primo comma dell'**articolo 16** prevede, a far data dall'entrata in vigore della legge delega, la soppressione dell'istituto del difensore civico, ad eccezione di quello provinciale; di conseguenza, la norma prevede la possibilità di attribuire le funzioni del soppresso difensore civico comunale a quello provinciale, che assume la denominazione di "difensore civico territoriale". Il comma 4 chiarisce poi che in tali casi la difesa civica comunale è assicurata mediante apposita convenzione con la Provincia. Le restanti disposizioni dell'articolo sono volte a definire le competenze del difensore civico territoriale (comma 2) ed a stabilire che i difensori civici eletti ai sensi della normativa vigente ed in carica al momento dell'entrata in vigore delle predette nuove disposizioni, cessano dalle funzioni alla scadenza dell'incarico (comma 3).

Il primo comma dell'**articolo 17** prevede, a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, la soppressione delle Comunità montane, isolate e di arcipelago. Il secondo comma prevede che, per la successione nei rapporti giuridici in atto, si applichi il primo periodo del comma 22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) secondo cui spetta alle Regioni disciplinare gli effetti conseguenti alla soppressione delle Comunità di cui al primo comma, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della legge. La norma stabilisce altresì che la Regione possa attribuire con legge le funzioni già spettanti alle suddette Comunità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. L'ultimo comma prevede il trasferimento alle Regioni delle risorse dei Fondi di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992, destinate alle Comunità montane; la definizione dei relativi criteri di riparto (ferma restando la priorità del criterio del rapporto tra popolazione e servizi resi dettata dalla norma) è affidata ad un decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e d'intesa con la Conferenza unificata. Sono altresì trasferite alle Regioni con decreto del Ministro competente, d'intesa con la Conferenza unificata, le altre risorse già previste dalla normativa vigente, destinate alle comunità di cui al comma 1.

L'articolo 18 sopprime le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'art. 17 del Testo unico, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base in tutti i Comuni, ad eccezione di quelli con popolazione superiore a 250.000 abitanti. Le nuove disposizioni producono effetto dalla cessazione degli organi già in carica. Affida ai Comuni la disciplina di ogni effetto, anche processuale, derivante dalla citata soppressione. Per le circoscrizioni istituite dai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti pone limiti al numero dei componenti sulla base della consistenza della popolazione. Ai componenti delle circoscrizioni non soppresse, nonché a quelli delle circoscrizioni neo istituite, attribuisce il diritto a percepire esclusivamente un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi di appartenenza, il cui ammontare non potrà superare l'importo spettante ad un consigliere comunale. Conseguentemente abroga i commi 1, 3 e 5 dell'art. 17 del Testo unico.

L'articolo 19 sopprime tutti i Consorzi tra gli enti locali, per l'esercizio di funzioni, compresi i Bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché i relativi organi. Fa salvi i Consorzi costituiti dagli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi di cui all'articolo 31 del Testo unico. Affida alle Regioni il compito di conferire, con propria legge, le funzioni già spettanti ai Consorzi, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. La Regione inoltre provvede a disciplinare ogni effetto conseguente alla citata soppressione e a determinare i criteri di ripartizione del sovracanone tra i Comuni costituenti il soppresso Consorzio, nonché ad adottare ogni altra disposizione atta a

garantire i diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio.

L'articolo 20 opera l'abrogazione degli articoli 862 e 863 del Codice civile, relativi rispettivamente ai Consorzi di bonifica ed ai Consorzi di miglioramento fondiario; opera altresì l'abrogazione degli articoli da 54 a 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, aventi lo stesso oggetto. Di conseguenza, demanda alle Regioni il riordino, mediante accorpamento o soppressione di quelli esistenti, dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario; qualora entro l'anno stabilito non abbiano provveduto, i Consorzi sono soppressi. Nel caso di soppressione spetta ancora alle Regioni adottare la disciplina necessaria per l'attribuzione agli enti territoriali delle funzioni già esercitata dai consorzi.

L'articolo 21 prevede l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo nei confronti delle Regioni inadempienti, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, con riguardo ai consorzi di funzioni tra enti locali ed ai consorzi di bonifica.

L'articolo 22 sostituisce l'art. 37 del Testo unico, modificando in riduzione il numero di unità che, insieme al Sindaco, compongono il Consiglio comunale e che, insieme al Presidente della Provincia, compongono il Consiglio provinciale, secondo il parametro della popolazione. Ridefinisce le classi di popolazione residente, a cui fare riferimento, rispettivamente dei Comuni e delle Province, come desunta dai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

L'articolo 23 modifica l'articolo 47 del Testo unico; ne sostituisce, in particolare, il comma 5 che dispone, transitoriamente, sino all'adozione di apposite norme statutarie, una nuova composizione, ridotta nel numero, dei componenti, delle Giunte comunali e provinciali, nonché una ridefinizione delle classi di popolazione a cui rapportarle.

L'articolo 24 prevede che le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 siano efficaci a decorrere dalla data di cessazione dei mandati degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 25 dispone che nei Comuni con popolazione non superiore a 1.000 abitanti, gli organi dell'ente siano il Consiglio e il Sindaco; dispone altresì che il Sindaco possa delegare l'esercizio di proprie funzioni a singoli consiglieri.

L'articolo 26 abroga il comma 3 dell'art. 48 del Testo unico, che assegna alla Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. Introduce modifiche all'articolo 42, comma 2, del Testo unico, ampliando l'elenco degli atti fondamentali sui quali il Consiglio ha competenza. In particolare: alla lettera a), sono soppressi le parole che contengono il rinvio al predetto comma 3 dell'articolo 48 abrogato e la competenza sui criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. Inserisce una lettera a-bis) che include tra le competenze del Consiglio la determinazione delle dotazioni organiche

dell'ente, delle aziende speciali e delle società controllate non quotate nei mercati regolamentati; la lettera b-bis) che include la nomina degli organismi di valutazione e controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; la lettera f), che include la determinazione delle aliquote dei tributi istituiti e ordinati dal Consiglio; la lettera g-bis) che include le ricapitalizzazioni di società partecipate e finanziamenti da parte dei soci alle medesime; la lettera m-bis) che prevede l'approvazione del documento di verifica conclusiva delle linee programmatiche entro il 31 gennaio antecedente alla scadenza del mandato consiliare.

L'articolo 27 introduce la definizione di piccolo Comune relativa al Comune che abbia una popolazione residente pari o inferiore a cinquemila abitanti. La popolazione è calcolata ogni cinque anni secondo i dati ISTAT; in sede di prima applicazione è considerata la popolazione calcolata alla fine del penultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della legge, secondo i dati ISTAT.

L'articolo 28 dispone che, nei Comuni di cui all'articolo precedente, le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici siano attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente; qualora ciò non sia possibile, prevede che si operi secondo quanto disposto dal regolamento comunale, e che le competenze siano attribuite al responsabile del servizio al quale compete il lavoro da realizzare. Prevede altresì che, in ogni caso, il responsabile del procedimento debba essere un dipendente di ruolo o a tempo determinato, anche in base a convenzione, secondo la normativa vigente.

L'articolo 29 introduce disposizioni relative all'adozione da parte dei piccoli Comuni di modelli semplificati, purché garantiscano la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici, dei documenti contabili relativi al bilancio annuale ed al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del Testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al Titolo VI della Parte seconda del Testo unico. Dispone, altresì, che i piccoli comuni possano facoltativamente applicare l'articolo 229 del Testo unico relativo alla composizione e redazione del conto economico. Prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge siano approvati un modello semplificato di bilancio di previsione ed un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del Testo unico.

L'articolo 30 detta disposizioni concernenti il patto di stabilità interno, le cui regole saranno definite con riferimento al saldo finanziario, espresso in termini di cassa e di competenza, calcolato in coerenza con le regole stabilite dalla normativa in materia di contabilità e finanza pubblica e assumendo quale base di riferimento per l'individuazione degli obiettivi un arco temporale triennale. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, la differenza tra l'obiettivo programmatico e il risultato realizzato viene recuperata entro il triennio successivo, con esclusione dell'ultimo anno del mandato elettorale. L'eventuale ulteriore mancato obiettivo costituisce presupposto per l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge vigente, ed è equiparato alla mancata

approvazione del bilancio nei termini, dando vita alla conseguenza prevista dall'art. 141, comma 1, lett. c) del Testo unico, dello scioglimento del Consiglio. Si prevedono inoltre, al comma 3, meccanismi premiali per gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità, i quali possono, nell'anno successivo, ridurre il concorso alla manovra di finanza pubblica per un importo pari ad una percentuale dell'eccedenza positiva, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, salvaguardando gli equilibri di finanza pubblica.

L'articolo 31 interviene a modificare l'art. 108 del Testo unico, relativo alla figura del "Direttore generale" degli enti locali, elevando a 65.000 abitanti (dagli attuali 15.000) il parametro di riferimento della popolazione dei Comuni nei quali tale organo è previsto.

L'articolo 32 si compone di una serie di norme relative ai controlli negli enti locali, alcune delle quali modificative del Testo unico.

La prima modifica riguarda l'art. 49, relativo ai pareri dei responsabili dei servizi e disciplina la fattispecie in cui una proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio e prevede che, in tal caso, debba essere richiesto il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Un'altra modifica riguarda l'articolo 147 del Testo unico, relativo alle tipologie dei controlli interni. In particolare: al primo comma dell'articolo 147 viene soppressa la disposizione che prevedeva, tra i compiti di controllo degli enti locali, la valutazione del personale con qualifica dirigenziale; al medesimo comma viene introdotta la garanzia del costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa (anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno) mediante un'assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi. La norma prevede altresì che l'organo esecutivo approvi trimestralmente ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari e che le verifiche periodiche valuteranno l'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente (lett. d)). Si prevede inoltre la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente, nonché la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente (lett. e)). Il medesimo comma prevede infine la garanzia del controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'ente (lett. f)). Il secondo comma dell'art. 147 precisa che le disposizioni contenute nelle lettere d), e) ed f) del primo comma si applichino solo ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle Province. Il terzo comma prevede che all'organizzazione dei controlli interni partecipino il segretario comunale e provinciale, il Direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di staff di controllo, laddove istituite. Nel

nuovo testo dell'articolo 147 viene meno il comma 5 che prevede la possibilità di istituire, nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione, apposite strutture di consulenza e supporto, di cui gli enti locali si possano avvalere per l'esercizio dei suddetti controlli.

La norma introduce ulteriori articoli nel corpo del Testo unico. L'art. 147-bis disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile: esso viene assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il primo comma dell'art. 147-bis stabilisce inoltre che tale controllo è effettuato anche dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Il secondo comma prevede che il suddetto controllo sia assicurato anche nella fase successiva, sotto la direzione del segretario, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente. La norma prevede altresì che siano soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti, gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Il terzo comma stabilisce che l'esito del controllo sia trasmesso periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.

Con l'art. 147-ter si mira a disciplinare il controllo strategico. Esso prevede che, per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale definisca metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

Il secondo comma stabilisce che l'unità preposta al controllo strategico elabori rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al Consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione programmi, secondo modalità da definirsi con il proprio regolamento di contabilità, in base a quanto previsto dallo Statuto.

All'art. 147-quater è demandata la disciplina dei controlli sulle società partecipate. Il primo comma prevede che l'ente locale definisca un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale e che tali controlli siano esercitati dalle strutture proprie dell'ente, che ne sono responsabili. A tal fine, il secondo comma stabilisce che l'amministrazione definisca preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, ed organizzi un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra ente proprietario e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Il terzo comma prevede che, sulla base di

dette informazioni, l'ente locale effettui il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizzi gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individui le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. Il quarto comma prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo competenza economica.

L'art. 147-*quinquies* disciplina il controllo sulla qualità dei servizi, prevedendo che tale tipologia di controllo riguardi sia i servizi erogati direttamente dall'ente, sia i servizi erogati tramite società partecipate o in appalto e che sia svolta secondo modalità definite in base all'autonomia organizzativa dell'ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'utente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini.

Infine, l'art. 147-*sexies* stabilisce l'obbligatorietà delle disposizioni relative ai controlli sulle società partecipate e sulla qualità dei servizi solo per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e per le Province.

L'articolo 40, al terzo comma, sostituisce l'art. 151 del Testo unico, recante principi in materia di contabilità. Il nuovo articolo 151 introduce due nuove disposizioni. La prima prevede che, nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa siano trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di congruità, al responsabile del servizio finanziario e che siano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. La norma prevede altresì che, con il parere di congruità, il responsabile del servizio interessato attesti sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, nonché il comprovato confronto competitivo, considerati anche i parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione.

La seconda norma introdotta stabilisce che il parere di congruità sia rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.

La norma opera quindi la sostituzione dell'art. 169 del Testo unico, che disciplina il Piano esecutivo di gestione. Il primo comma dell'art. 169 contiene una nuova disposizione che prevede che, nella definizione del piano esecutivo di gestione, l'organo esecutivo determini, oltre agli obiettivi da raggiungere, anche le attività da svolgere. Il terzo comma del nuovo art. 169 prevede che le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 (in ordine alle risorse contenute nel piano esecutivo di gestione) siano applicabili facoltativamente ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che garantiscono la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie. Il quarto comma prevede che la rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati siano deliberate dall'organo esecutivo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento. Il quinto comma stabilisce che le disposizioni contenute nel nuovo art. 169 si applicano anche alle Unioni di Comuni.

L'ultimo corpo di novelle attiene alla sostituzione degli articoli 196, 197, 198 e 198-bis del Testo unico. La prima modifica intervenuta espunge il riferimento alle Comunità montane dall'elenco degli enti locali soggetti al controllo di gestione, specificando altresì che nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e nelle Unioni di Comuni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in assenza, al segretario comunale, e che può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.

Il quarto comma prevede che il controllo di gestione sia articolato almeno in tre fasi: predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato; rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

Il quinto comma prevede che il controllo di gestione sia svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

Il sesto comma prevede che la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa sia svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali.

Il settimo e l'ottavo comma del medesimo articolo introducono due nuove disposizioni: la prima riguarda la struttura operativa a cui è assegnata la funzione dei controlli di gestione (essa fornisce con cadenza periodica e con modalità definite secondo la propria autonomia organizzativa le conclusioni del controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili). La norma prevede altresì che il resoconto annuale finale del predetto controllo sia trasmesso anche alla Corte dei conti. La seconda norma introdotta specifica che i revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio dell'ente locale, salvo diversa disposizioni statutaria.

Anche l'**articolo 33** del disegno di legge interviene sul Testo unico, novellandone l'art. 234. La modifica incide sulle categorie soggettive entro le quali è possibile scegliere i revisori dei conti (comma 2). La nuova formulazione prevede che i componenti del collegio dei revisori siano scelti sulla base di criteri individuati dallo Statuto dell'ente idonei a garantire una specifica professionalità ed a privilegiare il credito formativo. Le categorie entro le quali è possibile effettuare la scelta sono gli iscritti al registro dei revisori contabili e gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. L'articolo in esame, inoltre, modifica il comma 3, portando da 15.000 a 5.000 la popolazione dei Comuni la cui revisione economico finanziaria è affidata a un solo revisore. Introduce altresì un nuovo comma 3-bis, prevedendo che, nei

Comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti, la revisione economico finanziaria sia affidata, secondo i criteri stabiliti dallo Statuto, ad un revisore unico o, a parità di oneri, ad un collegio composto da tre membri. Nel silenzio si intende affidata ad un solo revisore. Viene modificato anche l'art. 236 del Testo unico, espungendo il riferimento ai membri dell'organo regionale di controllo (soppressi dopo la riforma del Titolo V della Costituzione) dall'elenco dei soggetti ineleggibili nell'organo di revisione contabile. Infine, viene novellato l'art. 239 del Testo unico attinente alle funzioni dell'organo di revisione. La lettera b) del comma 1, in materia di pareri, viene integralmente sostituita, introducendo la possibilità di rendere pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in merito a: 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni; 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 4) proposte di ricorso all'indebitamento; 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa; 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

Introduce la lettera c-bis) aggiungendo alle funzioni svolte dall'organo di revisione le seguenti: controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta ed indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.

Il disegno di legge, inoltre, mira ad aggiungere un nuovo comma (1-bis) all'art. 239 il quale, in relazione ai pareri di cui alla lettera b), precisa che deve essere espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, eventualmente suggerendo all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. Tali pareri sono obbligatori e impongono all'organo consiliare di adottare i provvedimenti conseguenti oppure a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte.

Infine viene modificata la lett. a) del secondo comma, prevedendo l'obbligatorio invio all'organo di revisione contabile dei rilievi e delle decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente, da parte della Corte dei conti.

L'articolo 36 contiene una serie di norme abrogative.

La legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari né minori entrate a carico del bilancio dello Stato ma, al contrario, assicura una riduzione della spesa pubblica. Pertanto, non è stata redatta la relazione tecnico-finanziaria.

I risparmi conseguenti all'attuazione delle disposizioni ivi contenute saranno destinati alla riduzione del disavanzo in settori particolarmente rilevanti, quali la sanità.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
(ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il disegno di legge fonda la sua primaria necessità nell'attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, al fine di individuare e disciplinare compiutamente le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, per una completa realizzazione della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, prevista dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Il disegno di legge si rivela altresì necessario per l'attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), nonché ai fini della semplificazione e della razionalizzazione dell'ordinamento degli enti locali, nell'ottica del contenimento generale della spesa pubblica. L'attuazione del federalismo fiscale e l'adozione di strumenti di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento costituiscono, infatti, i capisaldi dell'attività del governo. Il disegno di legge in oggetto pertanto si inserisce a pieno titolo in quest'ottica, anche attraverso la soppressione di una serie di enti ed un coordinamento sistematico delle disposizioni statali relative agli enti locali, da effettuarsi con un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie".

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La disciplina che regola l'assetto vigente in materia di ordinamento degli enti locali è contenuta in via principale nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Esso disciplina le funzioni degli enti ed è antecedente alla legge di riforma (legge costituzionale n. 3/2001) del Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

L'intervento incide in maniera significativa sull'ordinamento complessivo degli enti locali, conferendo un contenuto specifico alla nozione costituzionale di "funzioni fondamentali", introdotta con la riforma del 2001 (legge costituzionale n. 3/2001).

L'indicazione delle funzioni fondamentali per ciascun livello di governo territoriale rappresenta una modifica rilevante dell'attuale quadro di riferimento normativo per il sistema delle autonomie.

Da segnalare anche la modifica della soglia di popolazione di riferimento per i Comuni nei quali è prevista la figura del Direttore generale degli enti locali.

La soppressione di enti ed organismi che operano in ambito locale e regionale e la conseguente disposizione che le funzioni da questi già esercitate spettino ad uno degli enti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione, concerne, peraltro, altre discipline normative quali:

- per quanto attiene ai Consorzi tra gli enti locali, tra i quali sono ricompresi i Bacini imbriferi montani, la disciplina è contenuta nella legge 27 dicembre 1953, n. 959 che reca "Norme modificatrici del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici";

- per quanto attiene ai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, la disciplina è contenuta nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che reca "Nuove norme per la bonifica integrale" e negli articoli 862 e 863 del Codice civile (che vengono soppressi, rinviando alle leggi regionali gli interventi di riordino dei Consorzi in questione).

Infine, il disegno di legge contiene alcune disposizioni concernenti il Patto di stabilità interno per gli enti locali, sulla base del quale i medesimi concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, disciplinato dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni che reca "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il disegno di legge delega, in conformità con quanto previsto dall'articolo 114, primo comma, della Costituzione, ed in attuazione degli articoli 117, secondo comma, e 118 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme in materia di organi e funzioni degli enti locali, semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento delle autonomie locali. La legge prevede inoltre la soppressione e razionalizzazione di enti, organismi e strutture pubbliche che operano in ambito locale e regionale, la modifica della composizione e delle funzioni dei Consigli e delle Giunte degli enti locali, la disciplina dei piccoli Comuni, la modifica della disciplina inerente ai Direttori generali degli enti locali, nonché la modifica delle norme relative ai controlli negli stessi.

Tali interventi normativi sono apprestati mediante ricorso alla tecnica della novella legislativa, ovvero dell'abrogazione di disposizioni vigenti. Sono per lo più introdotte modificazioni ed integrazioni a disposizioni del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare, l'articolo 7 del disegno di legge, circa le modalità di esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni e Province, interviene a modificare i commi 2 e 3 dell'articolo 32 del Testo unico e a sopprimere il secondo periodo del comma 5.

Ove necessario, si è proceduto attraverso la tecnica dell'abrogazione di disposizioni vigenti risultanti in contrasto con i principi dettati dalla normativa introdotta. In particolare, l'articolo 16 del disegno di legge sopprime la figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del Testo unico, con eccezione di quello delle Province; l'articolo 17 reca la soppressione delle Comunità montane, isolate e di arcipelago, costituite ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 del Testo unico; l'articolo 18 sopprime le circoscrizioni comunali di cui all'articolo 17 del Testo unico; l'articolo 19 del disegno di legge dispone la soppressione di tutti i Consorzi tra gli enti locali, per l'esercizio di funzioni, compresi i Bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 959 del 1953 e con esclusione dei Consorzi che alla data di entrata in vigore della legge gestiscono uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del Testo unico; l'articolo 20 reca la razionalizzazione ed il riordino dei Consorzi di bonifica prevedendo la soppressione degli articoli 862 e 863 del Codice civile e degli articoli da 54 a 71 del regio decreto n. 215 del 1933. Sono sostituiti altresì i seguenti articoli del Testo unico: l'art. 37, circa la composizione dei Consigli, l'art. 47, sulla composizione delle Giunte.

Agli articoli 42, 44 e 48 del Testo unico, in materia di attribuzioni dei Consigli, sono apportate alcune modificazioni e soppressioni.

In materia di controlli negli enti locali, risultano sostituiti gli articoli 49, 147, 151, 169 e dal 196 al 198-bis del Testo unico. In materia di revisione economico-finanziaria, sono parimenti recate modifiche agli articoli del Testo unico 234, 236 e 239.

Infine, il disegno di legge reca, all'articolo 34, tutte le necessarie abrogazioni rese consequenziali dagli interventi di modifica normativa sopra richiamati.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

La compatibilità delle disposizioni previste nel disegno di legge con i principi costituzionali è piena, in quanto l'intervento opera espressamente in una duplice direzione:

1. da un lato, si propone di dare attuazione a precise disposizioni costituzionali: gli articoli 117, secondo comma, lett. *p*) (cfr. gli articoli 2, 3, 4); 118, primo e secondo comma (cfr. art. 8); art. 133, primo comma (art. 14);
2. dall'altro, detta disposizioni esplicitamente atte a salvaguardare il rispetto di norme e principi costituzionali, quali il riparto di competenze legislative (ai sensi dell'art. 117, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione) ed amministrative (ai sensi dell'art. 118, primo e secondo comma), il principio di leale collaborazione, i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (cfr. art. 1; art. 5; art. 7; art. 10; art. 11; art. 13; art. 20; art. 21).

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il disegno di legge è pienamente compatibile con le norme degli artt. 117 e 118 della Costituzione. In particolare, si segnala che gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 ricadono nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. *p*). Le disposizioni degli articoli da 8 a 11 contengono norme in materia di funzioni amministrative ricadenti in materie di potestà legislativa esclusiva statale e dettano altresì norme per il trasferimento delle funzioni amministrative, attualmente spettanti allo Stato, ma riferite a materie di potestà legislativa concorrente o residuale.

L'art. 14 in tema di razionalizzazione delle circoscrizioni provinciali ricade nella competenza legislativa dello Stato, ai sensi dell'art. 133, comma 1.

L'art. 15, invece, concerne l'art. 117, lett. *g*), ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato.

Le disposizioni del Capo V - Norme di soppressione di enti ed organismi - sono da ricondurre ad una pluralità di competenze legislative dello Stato. In particolare, vengono in rilievo la potestà legislativa concorrente in materia del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, comma terzo), la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, comma secondo, lett. *s*)).

Le disposizioni del Capo VI, VII e VIII rientrano, in generale, nella potestà legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, comma 2, lett. *p*). Si segnala che l'art. 30 è riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, comma terzo).

Le disposizioni del Capo X in materia di controlli, rientrano anch'esse nella materia di cui alla lett. *p*) dell'art. 117, comma secondo, e, per taluni profili, anche nella materia del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 117, comma terzo).

Con riferimento alle competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, si segnala l'art. 12 che fa salva la competenza statutaria in materia di enti locali.

Le disposizioni dell'art. 117, comma 6, della Costituzione appaiono rispettate. In particolare, si segnala che l'art. 2, comma 1, lett. *a*), così come l'art. 3, comma 1, lett. *a*) e l'art. 4, comma 1, lett. *a*) qualificano come "funzione fondamentale" la formazione sull'organizzazione lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite all'ente locale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il disegno di legge è pienamente compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, espressamente salvaguardati (cfr. *supra*, questione n. 4).

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nel disegno di legge non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione; è stato invece inserito, ai Capi I e II, in particolare agli articoli 1, 2, 6 e 7, tra i principi e i criteri di carattere generale individuati per la razionalizzazione del sistema di ordinamento degli enti locali, un richiamo al criterio della semplificazione amministrativa, coerentemente con l'obiettivo perseguito della riduzione dei costi e degli oneri burocratici e della valorizzazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

La sistematica e uniforme applicazione delle regole di redazione legislativa, anche con riferimento alla corretta applicazione delle tecniche di modificazione e abrogazione di disposizioni normative, consente alla disciplina introdotta di inserirsi in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Principali proposte di legge che risultano pendenti:

- PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'ANTONA: Modifiche agli articoli 56, 57, 63, 72, 82, 92, 99, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 132 e 133 della Costituzione, per la semplificazione istituzionale e la riduzione dei costi della politica e degli apparati pubblici - A.C. 651
Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
- PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LANDOLFI: Modifiche agli articoli 114 e 117 e introduzione dell'articolo 130-bis della Costituzione in materia di controllo di legittimità sugli atti amministrativi degli enti locali - A.C. 1289
Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
- PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VOLONTÉ: Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione, in materia di autonomie regionali e locali - A.C. 1372
Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
- PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NUCARA: Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 e all'VIII disposizione transitoria della Costituzione, per la soppressione delle Province - A.C. 1694
In corso di esame in I Commissione Affari costituzionali;
- PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SCANDROGLIO ed altri: Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione, per la razionalizzazione dell'organizzazione territoriale della Repubblica mediante la soppressione delle Province - A.C. 1836
In corso di esame I Commissione Affari costituzionali;
- PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CASINI ed altri: Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle Province e di conseguente razionalizzazione dell'organizzazione territoriale della Repubblica - A.C. 1989

In corso di esame in I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DONADI ed altri: Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di soppressione delle Province - A.C. 1990

In corso di esame in I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VERSACE ed altri: Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione, nonché agli Statuti speciali della Regione siciliana e delle Regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in materia di soppressione delle Province - A.C. 2010

In corso di esame in I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISICCHIO: Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione, nonché agli Statuti speciali della Regione siciliana e delle Regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in materia di soppressione delle Province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di iniziative per promuovere l'occupazione giovanile - A.C. 2264

In corso di esame in I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DI PIETRO ed altri: Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari e dei componenti dei Consigli e delle Giunte regionali nonché soppressione delle Province, per la riduzione dei costi della politica - A.C. 2470

Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BELISARIO E ALTRI: Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di soppressione delle Province - A.S. 1284

Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BENEDETTI VALENTINI E ALTRI: Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per la soppressione delle Province - A.S. 1098

Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DINI: Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, e 133 della Costituzione, riguardanti la soppressione delle Province - A.S. 194

Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CASINI ed altri: Modifica all'articolo 121 della Costituzione, per la riduzione del numero dei consiglieri regionali - A.C. 2474

Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BORGHESI E ALTRI: Modifiche agli articoli 56, 57, 92, 117 e 121 e abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei membri del Governo e dei componenti dei Consigli e delle Giunte regionali, nonché soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per la riduzione dei costi della politica - A. C. 968

Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PASTORE: Modifiche alla Costituzione per l'abolizione delle Province e l'istituzione dei controlli di legittimità sugli atti delle Regioni e degli enti locali - A.S. 1263

Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BELISARIO E ALTRI: Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione.

Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei Consigli e delle Giunte regionali, nonché soppressione delle Province, per la riduzione dei costi della politica - A.S. 1587

Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE FLERES ED ALTRI: Modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali - A.S. 1413

Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali

- PROPOSTA DI LEGGE FLERES E ALTRI: Modifiche al Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riduzione della composizione dei Consigli e delle Giunte, di semplificazione e di ridefinizione delle rispettive competenze - A.S. 1414

Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE GIOVANELLI: Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle Città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali - A.C. 2062

Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE COMPAGNA: Norme in materia di disciplina di spesa degli enti locali - A.S. 1204

Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE BASTICO E ALTRI: Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle Città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali - A.S. 1208

In corso di esame in I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE BETTAMIO: Modifica all'articolo 51 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati dei Sindaci nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 - A.S. 920

Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali

- PROPOSTA DI LEGGE STIFFONI: Modifica dell'articolo 51 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di Sindaco e di Presidente della Provincia - A.S. 294

Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE PATARINO E ALTRI: Modifiche al Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco, del Presidente della Provincia e dei rispettivi Consigli, di nomina dei consiglieri comunali e provinciali ad assessore e di elezione dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - A.C. 1111

Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE SANTELLI: Modifica all'articolo 51 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di Sindaco nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti - A.C. 1047

Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE PAROLI: Modifica all'articolo 51 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del Sindaco nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti - A.C. 1123

Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE RIA E MOFFA: Modifiche al Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni delle Province, di riduzione del numero dei consiglieri e dei membri delle Giunte comunali e

provinciali nonché di elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale - A.C. 2488

Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE MERLO: Modifica all'articolo 51 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di Sindaco nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti - A.C. 1476

Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE CAPARINI E ALTRI: Soppressione dei Consorzi tra i Comuni compresi nei bacini imbriferi montani - A.C. 1960

Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE LUSI E ALTRI: Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni - A.S. 789

Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE DELLA SETA E ALTRI: Misure per il sostegno e la valorizzazione dei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nonché dei Comuni compresi nelle aree naturali protette - A.S. 447

Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE REALACCI E ALTRI: Misure per il sostegno e la valorizzazione dei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nonché dei Comuni compresi nelle aree naturali protette - A.C. 54

In corso di esame in I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE CAPARINI: Disposizioni in favore dei territori montani e delega al Governo per l'emanazione di un Codice delle leggi sulla montagna - A.C. 605

In corso di esame in V Commissione Bilancio;

- PROPOSTA DI LEGGE QUARTIANI E ALTRI: Disposizioni per l'utilizzazione dei terreni di montagna abbandonati - A.C. 320

In corso di esame in V Commissione Bilancio;

- PROPOSTA DI LEGGE QUARTIANI E ALTRI: Legge per la montagna - A.C. 321

In corso di esame in V Commissione Bilancio;

- PROPOSTA DI LEGGE BARBIERI: Legge sulla montagna e delega al Governo per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia - A.C. 2115

In corso di esame in V Commissione Bilancio;

- PROPOSTA DI LEGGE QUARTIANI E ALTRI: Disposizioni in favore dei territori di montagna - A.C. 2007

In corso di esame in V Commissione Bilancio;

- PROPOSTA DI LEGGE PERDUCA E ALTRI: Soppressione delle Comunità montane - A.S. 532

Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE ANGELA NAPOLI: Soppressione delle Comunità montane - A.C. 846

Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE URSO: Soppressione delle Comunità montane - A.C. 711

Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE SANTINI E ALTRI: Disposizioni per la valorizzazione e la tutela dei territori montani - A.S. 1241

Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE CASTIELLO E ALTRI: Modifiche al Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recanti istituzione delle comunità marine costiere - A.C. 1259

Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;

- PROPOSTA DI LEGGE STUCCHI: Introduzione del Capo IV - bis del Titolo II della Parte prima del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Istituzione delle Comunità territoriali - A.C. 67
Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
- PROPOSTA DI LEGGE STUCCHI: Modifica all'articolo 234 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'organo di revisione economico - finanziaria nei piccoli Comuni e nelle Comunità montane - A.C. 68
Assegnata alla I Commissione Affari costituzionali;
- PROPOSTA DI LEGGE BRUGGER E ALTRI: Disposizioni in favore dei territori di montagna - A.C. 41
In corso di esame in V Commissione Bilancio.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il disegno di legge mira a dare attuazione ad alcune disposizioni costituzionali (cfr. *supra*, questione n. 4) iscritte all'interno del riparto di competenze tra gli Enti che compongono la Repubblica a norma dell'art. 114 della Costituzione. Esso pertanto si muove sul terreno certo della vasta e consolidata giurisprudenza costituzionale resa sul Titolo V della Parte Seconda della Costituzione.

In particolare, per quanto riguarda aspetti specifici, si evidenzia che gli interventi in materia di Comunità montane, isolate e di arcipelago, e di Consorzi, risultano in linea con gli indirizzi giurisprudenziali della Corte costituzionale, i quali delimitano gli ambiti di competenza regionale; a riguardo, si richiamano le sentenze n. 244 e n. 456 del 2005 (in materia di Comunità montane); n. 139 del 2009 (in materia di Consorzi). In particolare, gli interventi soppressivi recati dal Capo V fanno salve le predette competenze, lasciando alle singole Regioni la valutazione del ripristino degli enti soppressi, a valere sulle proprie risorse di bilancio.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono rinvenibili procedure di infrazione sulle materie oggetto dell'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il disegno di legge è pienamente compatibile ed opera in attuazione della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata a seguito della legge di autorizzazione alla ratifica 30 dicembre 1989, n. 439.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti questioni che possano dare adito ad interventi della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti questioni che possano dare adito ad interventi della Corte europea dei Diritti dell'uomo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'art. 27 reca una definizione di piccoli Comuni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del disegno di legge.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso in via preferenziale alla tecnica della novella legislativa, utilizzata ogni qual volta ne ricorrono i presupposti. In particolare è stata utilizzata tale tecnica nei seguenti casi:

- modalità di esercizio delle funzioni fondamentali (art. 7);
- modifiche soppressive al Codice civile (art. 20);
- composizione e attribuzioni degli organi degli enti locali e controlli negli enti locali (artt. 22, 23, 26, 32);
- modifiche alle disposizioni concernenti il Patto di stabilità interno degli enti locali (art. 30);
- nuova disciplina del Direttore generale degli enti locali (art. 31);
- composizione collegio di revisione economico-finanziaria degli enti locali (art. 33).

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Con riferimento alle disposizioni del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le abrogazioni sono state individuate e rese espresse (cfr. art. 34).

Parimenti si è proceduto alla abrogazione espressa, per quanto forzatamente innominata, delle disposizioni che disciplinano gli enti soggetti ad abrogazione in base alle disposizioni contenute nel disegno di legge.

L'imponenza dell'intervento normativo rende infine obbligatorio il ricorso alla clausola abrogativa delle disposizioni incompatibili.

Inoltre, il testo contiene tutte le abrogazioni necessarie a fini di coordinamento all'interno di specifiche disposizioni.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

Quanto a disposizioni aventi carattere di eccezione, all'articolo 27 del disegno di legge, in materia di organi dei Comuni con popolazione non superiore a 1.000 abitanti, viene introdotta una disciplina speciale derogatoria rispetto alle previsioni contenute all'articolo 36 del Testo unico. Parimenti, all'articolo 32, in riferimento alla disciplina dei controlli negli enti locali, si precisa che i controlli interni sono organizzati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga ai principi generali previsti in materia dal decreto legislativo n. 286 del 1999.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

La legge n. 42 del 2009, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", contiene la delega ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore legge medesima, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi per l'istituzione delle città metropolitane. La medesima legge contiene altresì la delega al Governo a disciplinare, con specifico decreto legislativo, sentiti la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Roma, l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione:

L'attuazione delle disposizioni dello schema di disegno di legge investe la competenza di diversi soggetti istituzionali: Stato, Regioni e Comuni. È stata verificata la congruenza dei termini previsti per l'adozione degli atti di attuazione, che si riportano nella seguente tabella:

Adempimento	Oggetto	Termine	Disposizione
Decreti legislativi	Individuazione: a) delle funzioni amministrative ulteriori rispetto a quelle individuate come fondamentali, in atto esercitate dallo Stato o da enti territoriali ma che non richiedono l'unitario esercizio a livello statale, e loro trasferimento a Comuni, Province Città metropolitane e Regioni; b) delle funzioni che rimangono in capo allo stato.	Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge Entro nove mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui sopra è prevista l'emanazione di decreti legislativi integrativi e correttivi	Articolo 8, comma 1
Regolamenti ex art. 17 comma 4-bis legge n. 400 del 1988	Riorganizzazione e semplificazione delle strutture organizzative delle amministrazioni statali a seguito del trasferimento di ulteriori funzioni amministrative agli enti locali	Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 8 comma 1	Art. 8, comma 5
Regolamenti ex art. 17, comma 2, legge n. 400 del 1988	Riorganizzazione e semplificazione delle strutture organizzative dell'amministrazione indiretta e strumentale dello stato a seguito del trasferimento di ulteriori funzioni agli enti locali	Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 8 comma 1	Art. 8, comma 5
Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri	Trasferimento a Comuni e Province delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali esercitate dallo stato ed allocate dalla presente legge presso i medesimi enti locali	Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge	Art. 9, comma 2
Atto regionale	Trasferimento a Comuni e Province delle risorse per l'esercizio delle funzioni fondamentali esercitate dalle Regioni ed allocate dalla presente legge presso i medesimi enti locali		Art. 9, comma 3
Atto statale	Individuazione e trasferimento alle Regioni, secondo le previsioni di cui all'art. 118 Cost. , delle		Art. 10, comma 1

	funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato nelle materie di cui all'art. 117, Cost. terzo e quarto comma		
Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri	Determinazione, trasferimento e ripartizione tra le Regioni interessate dei beni e delle risorse umane finanziarie e strumentali connesse all'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 8, comma 1		Art. 10, comma 2
Leggi regionali	Adeguamento della legislazione regionale alla disciplina statale di individuazione delle funzioni fondamentali nelle materie di cui all'art. 117 terzo e quarto comma Cost. Suppressione e accorpamento di strutture, enti intermedi, agenzie e organismi titolari di funzioni coincidenti con quelle allocate ai Comuni e alle Province	Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge	Art.11, comma 1
Leggi regionali	Allocazione delle funzioni amministrative e relative risorse a Comuni, Province e Città metropolitane		Art.11, comma 3
Leggi regionali	Disciplina delle forme associative di Comuni e Province		Art.11, comma 4
Decreto legislativo	Carta delle autonomie locali	Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge Entro diciotto mesi dall'adozione del decreto legislativo, è prevista l'adozione di disposizioni correttive e integrative	Art. 13
Decreti legislativi	Razionalizzazione delle Province e riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali	Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge	Art. 14
Decreti legislativi	Riordino e razionalizzazione degli Uffici periferici dello Stato e in particolare delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo	Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge	Art. 15

Legge regionale	Attribuzione delle funzioni già spettanti alle Comunità montane soppresse		Art. 17
Decreto del Ministro dell'Interno	Criteri di ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo ordinario per le Comunità montane		Art. 17
Atto comunale	Disciplina degli effetti conseguenti alle soppressioni delle circoscrizioni di decentramento comunale con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali		Art. 18
Leggi regionali	Conferimento delle funzioni già spettanti ai consorzi tra gli enti locali soppressi	Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge	Art. 19, comma 2
Atto regionale	Disciplina degli effetti conseguenti alle soppressioni dei consorzi tra gli enti locali, con riguardo al trasferimento e alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. I trasferimenti devono avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della legge	Entro un anno, ai sensi dell'art. 23	Art. 19, comma 2
Atto regionale	Determinazione dei criteri per il riparto del sovracanone tra i comuni costituenti il soppresso consorzio del BIM	Entro un anno, ai sensi dell'art. 23	Art. 19, comma 4
Leggi regionali	Riordino mediante accorpamento o soppressione dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario	Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge	Art. 20, comma 2
Atto regionale	Attribuzione delle funzioni già esercitate dai Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario soppressi o accorpati	Entro un anno, ai sensi dell'art. 23	Art. 20, commi 4 e 5

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici.

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di organi e funzioni degli enti locali, semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento e carta delle autonomie locali

Relazione AIR

Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi:

a) la sintetica descrizione del quadro normativo vigente

La disciplina che regola l'assetto vigente in materia di ordinamento degli enti locali è contenuta in via principale nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

La soppressione di enti e organismi che operano in ambito locale e regionale e la conseguente disposizione che le funzioni da questi già esercitate spettino ad uno degli enti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione, concerne, peraltro, altre discipline normative quali:

- per quanto attiene i consorzi tra gli enti locali, tra i quali sono ricompresi i Bacini imbriferi montani, la disciplina è contenuta nella legge 27 dicembre 1953, n. 959 che reca "Norme modificatrici del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici";
- per quanto attiene i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, la disciplina è contenuta nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che reca "Nuove norme per la bonifica integrale" e negli articoli 862 e 863 del codice civile (che vengono soppressi, rinviando alle leggi regionali gli interventi di riordino dei Consorzi in questione).

Infine il disegno di legge contiene alcune disposizioni concernenti il Patto di stabilità interno per gli enti locali sulla base del quale i medesimi concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, disciplinato dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni che reca "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

b) l'illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione

Negli ultimi anni sono intervenute notevoli ed importanti novità dalla riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione alla recente approvazione della Legge 5 maggio 2009, n. 42 recante: "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".

Con il testo in esame la disciplina sugli enti locali viene adeguata alle disposizioni introdotte da tali riforme.

Il quadro ordinamentale degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non distingue i comuni in base alla dimensione territoriale: lo schema in esame introduce la definizione di piccolo Comune relativa all'ente locale con una popolazione residente pari o inferiore a cinquemila abitanti.

c) la rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo

Il testo in esame affronta e risolve una delle più importanti questioni legate all'attuazione del riformato Titolo V della Parte II della Costituzione: esso infatti definisce le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

Molti degli interventi normativi operati sono iscritti nel quadro di una profonda rivisitazione dell'apparato pubblico locale in chiave di efficienza, efficacia e contenimento della spesa, in questa direzione si muovono: la razionalizzazione e la soppressione di enti, organismi e strutture pubbliche; la riduzione del numero dei Consigli e dei componenti delle Giunte; la definizione e le semplificazioni per i piccoli Comuni; l'individuazione e l'allocatione delle funzioni amministrative, in attuazione dell'art. 118 Cost. ed infine la riscrittura delle norme sui controlli, indirizzate con più decisione ad assicurare la piena responsabilizzazione degli amministratori e dei dipendenti.

d) la descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento

L'intervento normativo individua le funzioni fondamentali degli enti locali muovendosi nell'ambito della cornice normativa dettata dall'articolo 114, primo comma, della Carta costituzionale il quale è strettamente connesso alla disciplina legislativa dell'articolo 117, secondo comma, lett. p), in base alla quale spetta alla legislazione esclusiva statale la definizione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. La finalità prioritariamente perseguita risponde alla esigenza di garanzia degli enti locali, in ordine alla sfera delle proprie attribuzioni rispetto all'esercizio della potestà legislativa dello Stato e della Regione. L'identificazione delle funzioni fondamentali è destinata, a costituire un limite alla futura produzione legislativa statale e regionale tale da rendere stabile, anche per il futuro, la titolarità di tali funzioni in capo all'ente locale. Tale finalità di garanzia è espressamente correlata alla coesione dell'ordinamento nonché alla capacità degli enti di assicurare, in forma generalizzata, un livello minimo di soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento.

L'intervento normativo razionalizza quindi il sistema complessivo delle funzioni amministrative, trasferendo agli enti locali quelle ancora in atto esercitate a livello centrale.

e) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

L'intervento regolatorio ha una ricaduta sui diversi soggetti istituzionali di cui all'articolo 114 della Costituzione.

Sezione 2. Le procedure di consultazione

Non sono state adottate procedure di consultazione di carattere formale.

Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»)

L'oggetto del complesso intervento legislativo e l'obiettivo perseguito di una organica riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti locali, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, ha portato ad escludere, di fatto, l'opzione del non intervento e la possibilità di valutare ipotesi di attivazione di meccanismi di regolazione spontanea, opzioni volontarie e di autoregolazione.

Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio

La complessità di una revisione organica del sistema delle autonomie e dell'ordinamento degli enti locali ha suggerito l'opportunità di provvedere mediante un provvedimento unico, il presente disegno di legge, contenente più riforme, in parte disposte direttamente attraverso specifico intervento normativo, in parte delegate al Governo.

Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

a) il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

La misurabilità degli effetti dell'intervento, che risiedono nella semplificazione amministrativa e di organizzazione, nell'attuazione di politiche di sviluppo locale e nella valorizzazione del territorio, è condizionata dall'elemento soggettivo costituito dalla resa delle istituzioni coinvolte nell'operazione (organi delle Regioni, delle Province, dei Comuni). Pertanto non è stato possibile dar vita ad azioni di misurazione degli effetti.

b) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio - lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti

L'opzione di intervento legislativo primario, scelta di per sé obbligata quanto al contenuto dell'intervento stesso, presenta il vantaggio di vincolare le istituzioni e gli organi locali al perseguimento delle finalità di razionalizzazione, riorganizzazione, contenimento della spesa pubblica e responsabilizzazione dei decisori politici e delle relative amministrazioni. Ciò determinerà una gestione maggiormente coordinata ed incisiva dei servizi pubblici, con positive e durature ripercussioni per l'insieme della cittadinanza.

c) la puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero di tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche. Occorrerà che l'analisi elenchi puntualmente gli OI introdotti con l'opzione prescelta, evidenziando come tale opzione minimizzi i relativi "costi amministrativi" posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare enfasi per i costi amministrativi delle imprese. La metodologia di misurazione per i costi amministrativi generati, legati agli OI, dovrà preferibilmente riferirsi allo EU Standard Cost

Model, il metodo adottato dalla Commissione europea sulla base delle esperienze dei paesi europei

Lo schema non presenta carichi di obblighi informativi nei confronti di soggetti privati. Si può comunque sostenere che gli effetti finali del provvedimento, migliorando l'intero sistema amministrativo locale, comporteranno un notevole alleggerimento degli oneri amministrativi a carico dei cittadini, incluse le imprese.

d) l'eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate

La via obbligata dell'intervento normativo primario non ha consentito comparazioni.

e) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

Quanto alle condizioni ed ai fattori incidenti sugli effetti dell'intervento, come si è rilevato, sono da individuare nelle stesse istituzioni oggetto del riordino e soggetto degli ulteriori interventi. A proposito, è prevista l'attivazione dei meccanismi istituzionali di sussidiarietà e di sostituzione, se del caso, per prevenire e rimuovere eventuali criticità attuative. Nel complesso, lo sforzo economico-finanziario ed organizzativo legato all'intervento è eminentemente di razionalizzazione. Pertanto non sono richiesti investimenti di nuove risorse, se non la rideterminazione di quelle esistenti, sia finanziarie (con previsione di risparmi) che umane e strumentali. Nel complesso, si potrà registrare un migliore e più efficiente funzionamento delle amministrazioni locali ed un moderato incremento dei redditi.

Sezione 6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Gli interventi previsti dal disegno di legge delega si inseriscono a pieno titolo nel processo di semplificazione e di razionalizzazione dell'ordinamento, oltre che di contenimento generale della spesa pubblica, punti cardine del programma dell'attuale governo.

Di pari passo con l'attuazione della delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), la soppressione di una serie di enti pubblici, un migliore coordinamento delle disposizioni statali relative agli enti locali, l'individuazione e l'allocazione delle loro funzioni fondamentali, il conferimento delle funzioni amministrative in atto esercitate dallo Stato e l'eliminazione delle sovrapposizioni funzionali tra i diversi livelli di governo territoriale, costituiscono una serie di interventi idonei ad incrementare la competitività complessiva del sistema Paese. La riduzione e la riqualificazione della spesa pubblica, infatti, non potranno che rendere l'Italia più competitiva nel confronto con gli altri Paesi europei in termini di qualità ed economicità dei servizi resi al cittadino dalle amministrazioni pubbliche locali, oltre che centrali.

Sezione 7. Le modalità attuative dell'intervento regolatorio

a) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Tutti i soggetti e i diversi livelli istituzionali interessati dalle disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione.

b) le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Nella fase successiva all'approvazione del provvedimento, il Governo predisporrà apposite campagne di informazione per illustrare ai cittadini e soprattutto ai soggetti più direttamente interessati dalla riforma, le modifiche normative intervenute.

c) gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

È previsto il potere sostitutivo dello Stato, ai sensi dell'art. 120, comma secondo, della Costituzione e secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei casi in cui le Regioni non adempino alle disposizioni concernenti la soppressione di taluni enti pubblici: Consorzi, Bacini imbriferi montani, Consorzi di bonifica.

Il provvedimento contiene altresì alcune disposizioni che disciplinano nel dettaglio il sistema dei controlli negli enti locali.

d) gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR

Si prevede che il Governo possa adottare disposizione integrative e correttive del decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali", entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Inoltre il Governo è delegato ad adottare disposizione integrative e correttive dei decreti legislativi aventi ad oggetto l'individuazione e il trasferimento delle restanti funzioni amministrative in atto esercitate dallo Stato o da enti territoriali, entro nove mesi dall'entrata in vigore dei medesimi.